

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



# *Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento*

## *1. I problemi storiografici del Quattrocento genovese*

Il Quattrocento genovese è secolo di contrasti: gli Adorno contro i Fregoso, i nobili contro i popolari, i mercanti contro gli artefici, per finire agli storiografi del periodo che non riescono a trovare un accordo per spiegare le cause di questi tumultuosi avvenimenti.

Neppure troppo paradossalmente si può dire che l'analisi ancor oggi più o meno apertamente accettata è quella proposta da Machiavelli nelle *Storie fiorentine* con la contrapposizione tra Stato e Banco di San Giorgio, modelli rispettivamente di disordine e di ordine<sup>1</sup>. A tale analisi, tanto affa-

---

\* Pubbl. in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XIII/1 (1983), pp. 3-46.

<sup>1</sup> N. MACHIAVELLI, *Le Storie fiorentine*. Libro VIII, cap. XXIX, in *Opere*, a cura di M. BONFANTINI, Milano-Napoli 1954, pp. 965-966: «... Ma poi che di S. Giorgio e de' Genovesi si ha più volte a far menzione non mi pare inconveniente gli ordini e modi di quella città, sendo una delle principali d'Italia, dimostrare. Poiché i Genovesi ebbono fatta pace con i Viniziani, dopo quella importantissima guerra che molti anni addietro era seguita intra loro, non potendo sodisfare quella loro repubblica a quelli cittadini, che gran somma di danari avevano prestati, concesse loro l'entrate della dogana, e volle che secondo i crediti, ciascuno per i meriti della principal somma, di quell'entrate partecipasse, infine a tanto che dal Comune fussero interamente sodisfatti; e perché e' potessero convenire insieme, il palagio il quale è sopra la dogana, loro consegnarono. Questi creditori adunque ordinarono fra loro uno modo di governo, facendo uno consiglio di cento di loro che le cose publiche deliberasse, e uno magistrato di otto cittadini il quale come capo di tutti l'esequise; e i crediti loro divisono in parti le quali chiamorono Luoghi, e tutto il corpo loro in S. Giorgio intitularono. Distribuito così questo loro governo, occorse al Comune della città nuovi bisogni, onde ricorse a S. Giorgio per nuovi aiuti: il quale, trovandosi ricco e bene amministrato lo potè servire; e il Comune all'incontro, come prima gli aveva la dogana conceduta, gli cominciò, per pegno de' denari aveva, a concedere delle sue terre. E in tanto è proceduta la cosa, nata dai bisogni del Comune e i servigi di San Giorgio, che quello si ha posto sotto la sua amministrazione la maggior parte delle terre e città sottoposte all'imperio genovese, le quali e' governa e difende, e ciascuno anno per pubblici suffragi vi manda suoi Rettori, senza che il Comune in alcuna parte se ne travagli. Da questo è nato, che quelli cittadini hanno levato lo amore dal Comune come cosa tiranneggiata e postolo a San Giorgio come parte bene e egualmente amministrata, onde ne nasce le facili e spesse mutazioni dello stato, e che ora ad un loro

scinante quanto sospetta nella sua schematica semplificazione di una complessa situazione politica e sociale, ne è stata aggiunta un'altra che, pur non recentissima, rimane l'ultima autorevole lettura del Quattrocento genovese: essa, attraverso un procedimento di interpretazione estensiva, riesce ancora una volta a legare alla repubblica di Genova il nome del segretario fiorentino. Heers, infatti, nella sua opera su Genova nel XV secolo, ritiene di identificare le cause dell'instabilità genovese nel contrasto fra le pretese espansionistiche della nobiltà feudale e le resistenze di un ceto mercantile ed artigiano che persegue invece obiettivi di sviluppo commerciale e finanziario prendendo a modello il Banco di San Giorgio<sup>2</sup>.

Ed è ancora Machiavelli l'autorità che fonda tale tesi, quando nei *Discorsi*, ragionando del mantenimento di forme politiche repubblicane, mette in guardia contro la pericolosità di quei nobili che « ociosi vivono di proventi delle loro possessioni » e che « oltre alle predette fortune, comandano a castella »<sup>3</sup>.

---

cittadino ora ad uno forestiero ubidiscono, perché non San Giorgio ma il Comune varia governo. Tale che quando infra i Fregosi e gli Adorni si è combattuto del principato, perché si combatte lo stato del Comune, la maggior parte de' cittadini si tira da parte, e lascia quello in preda al vincitore; ne fa altro l'ufficio di San Giorgio se non, quando uno ha preso lo stato, che fare giurargli l'osservanza delle leggi sue: le quali infino a questi tempi non sono state alterate perché, avendo arme e danari e governo non si può senza pericolo di una certa e pericolosa ribellione alteralle. Esempio veramente raro e dai filosofi in tante loro immaginate e vedute repubbliche mai non trovato, vedere dentro ad uno medesimo cerchio, infra i medesimi cittadini, la libertà e la tirannide, la vita civile e la corrotta, la giustizia e la licenza; perché quello ordine solo mantiene quella città piena di costumi antichi e venerabili. E s'egli avvenisse, che con il tempo in ogni modo avverrà, che San Giorgio tutta quella città occupasse, sarebbe quella una repubblica più che la viniziana memorabile ... ».

<sup>2</sup> J. HEERS, *Gênes au XV<sup>e</sup> siècle. Activité économique et problèmes sociaux*, Paris 1961, p. 607 e sgg.

<sup>3</sup> N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, Libro I, cap. LV, in *Opere cit.*, p. 205: « ... L'altra cagione è, che quelle repubbliche dove si è mantenuto il vivere politico ed incorrotto, non sopportano che alcuno loro cittadino ne sia ne viva a uso di gentiluomo; anzi mantengono intra loro una pari equalità, ed a quelli signori e gentiluomini che sono in quella provincia sono nimicissimi ... E per chiarire questo nome di gentiluomini quale e' sia, dico che gentiluomini sono chiamati quelli che oziosi vivono delle rendite delle loro possessioni abbondantemente, senza avere cura alcuna o di coltivazione o di altra necessaria fatica a vivere. Questi tali sono perniziosi in ogni repubblica ed in ogni provincia; ma più perniziosi sono quelli che oltre alle predette fortune comandano a castella, ed hanno sudditi che ubbidiscono a loro. Di queste due spezie di uomini ne sono pieni il regno di Napoli, Terra di Roma, la Romagna e la Lombardia ... ».

I gentiluomini rievocati da Machiavelli sono già stati utilizzati da Braudel per esemplificare la reviviscenza della potenza ed il ruolo del ceto feudale nel mondo mediterraneo alle soglie dell'età moderna<sup>4</sup>; attraverso un ideale prolungamento dell'elenco degli stati ove secondo Machiavelli il fenomeno è presente e che comprende Milano, Roma, Napoli e la Romagna, Heers giunge ad assimilare ai casi suddetti anche l'esperienza genovese. Pur con la sua denominazione di repubblica, Genova non rientrerebbe nelle isole di resistenza alla feudalità che Machiavelli ritiene rappresentate soprattutto da Venezia<sup>5</sup>.

Una costituzione arcaica è, sempre secondo Heers, una causa non secondaria della permanente instabilità della situazione genovese<sup>6</sup>.

Il primo a mettere in dubbio la ricostruzione dello storico francese è stato Lopez, forse il maggior esperto di storia medievale genovese, al quale, sia da un punto di vista quantitativo, sia per le caratteristiche socio-economiche non omogenee, il fenomeno del feudalesimo ligure non pare così determinante ed essenziale per spiegare le turbolenze del secolo. Egli non crede neppure nell'esistenza di un dualismo fra costumi antichi e capitalismo moderno, e ricorda la storiografia quasi unanime nell'imputare all'esaspe-

---

<sup>4</sup> F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino 1953 (trad. ital. dell'opera *La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Paris 1949), pp. 849-850.

<sup>5</sup> N. MACHIAVELLI, *Discorsi* cit., Libro I, cap. LV, cit., p. 206-207, in cui si spiega la peculiarità di Venezia: «Credo che a questa mia opinione, che dove sono gentiluomini non si possa ordinare repubblica, parrà contraria la esperienza della Republica viniziana, nella quale non possono avere alcuno grado se non coloro che sono gentiluomini. A che si risponde, come questo esemplo non ci fa alcuna oppugnazione, perché i gentiluomini in quella repubblica sono più in nome che in fatto: perché loro non hanno grandi entrate di possessioni, sendo le loro ricchezze grandi fondate in sulla mercanzia e cose mobili. E di più nessuno di loro tiene castella o ha alcuna iurisdizione sopra gli uomini; ma quel nome di gentiluomo in loro è nome di dignità e di riputazione, senza essere fondato sopra alcuna di quelle cose che fa che nell'altre città si chiamano i gentiluomini. E come le altre republiche hanno tutte le loro divisioni sotto vari nomi, così Vinegia si divide in gentiluomini e popolari; e vogliono che quegli abbino ovvero possano avere tutti gli onori, quelli altri ne siano al tutto esclusi. Il che non fa disordine in quella terra, per le ragioni altre volte dette. Constituisca adunque una repubblica colui dove è o è fatta una grande equalità, ed all'incontro ordini un principato dove è grande inequality; altrimenti farà cosa senza proporzione e poco durabile ».

<sup>6</sup> J. HEERS, *Gênes* cit., p. 609.

rato individualismo dei genovesi la mancanza, al contrario di Venezia, di una forte struttura statale<sup>7</sup>.

Le critiche di Lopez sono esatte nell'identificazione di alcune forzature interpretative nel tentativo di Heers di inserire il caso genovese in un collaudato schema storiografico, ma anche il riferimento all'individualismo per spiegare la crisi genovese appare inappagante. Caratteristiche ben altrimenti complesse assume questa crisi, con i suoi connotati strutturali e congiunturali, in relazione al più vasto panorama europeo, ed alcune opere dello stesso Lopez possono essere utile guida ad un esame in tal senso<sup>8</sup>.

Un'altra suggestiva interpretazione del Quattrocento genovese si fonda sulla esistenza di un patrimonio culturale di tradizione medievale e comunale che cerca di sopravvivere, riproponendosi aggiornato, in una situazione che progressivamente emargina ed elimina autonomie e particolarismi politici, lasciando loro spazio solo in campo amministrativo. Infatti, come è stato notato, proprio dalle leggi del 1413 emerge una novità nel pensiero giuspolitico genovese: per la prima volta, si trova espressa la rivendicazione della libertà repubblicana contro l'oppressione tirannica straniera, e tale tema si proporrà come una costante prospettiva di impegno civile degli umanisti genovesi. Tali posizioni politico-culturali, comuni agli umanisti dell'Italia rimasta repubblicana, riemergeranno qualche anno dopo, con la cacciata di Filippo Maria Visconti, e saranno riproposte, quasi costituzionalizzate, nelle leggi del 1443<sup>9</sup>.

La utilizzazione dei temi dell'autonomia e della libertà come chiave di lettura della storia quattrocentesca genovese propone una prospettiva politica e non solo culturale, forse eccessivamente emotiva e in ogni caso semplificante nella sua pretesa di interpretazione complessiva: sono infatti in secondo piano gli altri protagonisti, cioè le potenze straniere che tali libertà repubblicane insidiano e più volte conculcano.

---

<sup>7</sup> R.S. LOPEZ, *Quattrocento genovese*, in «Rivista storica italiana», LXXV (1963), pp. 710-727 (ristampato senza sostanziali varianti in ID., *Su e giù per la storia di Genova*, Genova 1975, pp. 63-80).

<sup>8</sup> Si veda per tutti ID., *Il commercio dell'Europa medievale: il Sud*, in *Storia economica di Cambridge*, II, *Commercio e industria nel Medioevo* (trad. ital. di *The Cambridge Economic History of Europe*, II, *Trade and Industry in the Middle Ages*, Cambridge 1952) Torino 1982, pp. 378-396.

<sup>9</sup> G.G. MUSSO, *Politica e cultura in Genova alla metà del Quattrocento*, in *Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, p. 344 e sgg.

## 2. *Una diversa chiave di lettura: la repubblica di Genova e la situazione politica europea*

Una consolidata tradizione storiografica ha messo in luce come la esaltazione della libertà sia divenuto patrimonio ideale e morale dell'umanesimo oltre che motivo, forza e guida delle repubbliche del primo Quattrocento<sup>10</sup>: bersaglio di critiche e di invettive sono gli stati più grandi ed organizzati che premono sui più piccoli mettendo in crisi modelli istituzionali rimasti sostanzialmente legati al mondo medievale e non competitivi con le entità statuali avviate ormai ad essere 'moderne'.

La situazione genovese è, nell'ambito di questo momento di transizione, la più tipica e certo quella che più precocemente delle superstiti repubbliche italiane ha risentito di questa nuova realtà.

La chiave di lettura delle vicende del Quattrocento genovese sta, a nostro parere, nella incidenza delle situazioni internazionali piuttosto che sul contrasto interno, in termini quasi manichei, tra nobiltà feudale e mercantile: nel processo di formazione dell'Europa moderna, Genova anticipa gli eventi e fa quasi da laboratorio nella ricerca di un modello di rapporto ottimale fra stati grandi e piccoli, sperimentando la soggezione totale o il protettorato straniero alternati a momenti di autonomia, finché, nel XVI secolo, troverà stabilità nell'orbita spagnola.

Heers ha cercato una soluzione all'interno del mondo genovese e della sua struttura politica e sociale, rifacendosi in sostanza ad un modello statale (e di interpretazione storiografica) legato al Medioevo. Una valutazione più attenta ai risvolti internazionali ed alle sue determinanti sollecitazioni ci riporta invece ad una prospettiva già tipicamente collegata al sistema economico europeo, al nascente stato moderno ed ai rapporti di forza che, in tale processo storico, si instaurano fra stati grandi e piccoli. Capovolgendo taluni canoni tradizionali della storiografia locale non è paradossale affermare che l'esperienza del Quattrocento genovese deve esser vista non come un succedersi di governi autonomi intervallati da periodi di sottomissione a stati esteri, ma piuttosto come una serie di sudditanze francesi e milanesi interrotte da momenti di ritorno all'autogoverno.

La precocità dell'esperienza genovese induce a necessarie distinzioni in una comparazione con le vicende fiorentine e veneziane. Si tratta di fonda-

---

<sup>10</sup> *Ibidem*, pp. 353-354.

mentali fattori strutturali – quali la posizione geografica, a contatto con Francia, Milano e Piemonte, o i contrasti con gli Aragonesi per la prevalenza nel Mediterraneo occidentale – che condizionano la vita interna e la situazione economica della repubblica, al punto da non consentire le evoluzioni politiche ed istituzionali che hanno contrassegnato, nello stesso periodo, la storia veneziana e fiorentina<sup>11</sup>.

È necessario, quindi, valutare diversamente, dopo la fine del XIV secolo, nel momento in cui ha origine la prima vera dominazione francese a Genova, il rilievo assunto dalla situazione internazionale nelle tre grandi repubbliche italiane.

Una recente indagine di Kedar ha mostrato come le due repubbliche marinare giungano entrambe in grave crisi alla fine del '300: insicurezza, paura di rischiare, pessimismo sulle sorti future sono rilevabili nelle spie documentate dalla mentalità mercantile genovese e veneziana<sup>12</sup>. Kedar ricorda che già nel XIV secolo i Genovesi ripetutamente rinunziano alla propria indipendenza nella speranza di raggiungere la stabilità interna sotto il governo di uno straniero<sup>13</sup>, e alcuni testimoni contemporanei guardano con angoscia alla lotta fra le fazioni, giudicate la causa del declino di Genova<sup>14</sup>. Anche a Venezia

« la mentalità prevalente fra gli uomini che avevano raggiunto la maturità intorno al 1390 era nettamente diversa da quella dei loro predecessori di un secolo prima. Incertezza e rischio erano messi alla stessa stregua del pericolo ... La fiducia in se stessi aveva la tendenza a scomparire mentre si accentuava il senso di dipendenza ... »<sup>15</sup>.

Non è questa la sede per discutere quanto le sopracitate analisi collimino, per Venezia in particolare, con altre proposte interpretative che hanno preso come base conoscitiva privilegiata l'evoluzione delle contemporanee

---

<sup>11</sup> Per Venezia e Firenze si vedano rispettivamente, F.C. LANE, *Storia di Venezia* (trad. ital. di *Venice: A Maritime Republic*, Baltimore 1973), Torino 1978; N. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)* (trad. ital. di *The Government of Florence under the Medici, 1434 to 1494*, Oxford 1966), Firenze 1971; G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze 1981.

<sup>12</sup> B.Z. KEDAR, *Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel '300* (trad. ital. di *Merchants in crisis - Genoese and Venetian Men of affairs and the Fourteenth Century Depression*, New Haven-London 1976), Roma 1981.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 20.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 125.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 172.

strutture economiche e politiche europee: ci si vuol riferire al processo di formazione di un sistema mondiale dell'economia moderna, ricostruito da Wallerstein e condiviso, pur con alcune precisazioni e riserve, da Braudel<sup>16</sup>. In tale processo, che si sarebbe svolto fra XV e XVI secolo, a una differenziazione di zone a cui sono assegnati compiti economici specifici, si rapporta una azione politica all'interno degli stati, i quali sono strutturati in maniera diversa in conseguenza del diverso ruolo assunto nell'economia mondiale<sup>17</sup>. Le fasi più salienti di questa evoluzione, da un punto di vista politico-militare, hanno come teatro proprio l'Italia e la conquista di Genova è uno degli obiettivi primari. Wallerstein osserva che

« le città-Stato dell'Italia settentrionale erano state nel tardo Medio Evo i centri delle attività economiche più 'avanzate', industriali e commerciali, del continente europeo. Anche se non monopolizzavano più il commercio su lunghe distanze, esse erano ancora abbastanza forti grazie ai capitali e alle esperienze accumulati, e un impero che aspirasse ad essere mondiale doveva assicurarsi il controllo su di esse. Nella composita mappa politica dell'Italia, soltanto la Lombardia aveva sviluppato un apparato statale relativamente forte in una zona di media grandezza, ma evidentemente ancora troppo piccola per sopravvivere politicamente »<sup>18</sup>.

Braudel anticipa al Medioevo l'identificazione di sistemi economici mondiali, ed al centro di uno di questi pone proprio Venezia dal XIV al XV secolo<sup>19</sup>.

L'analisi di Kedar coglie probabilmente, a livello di mentalità, i primi sintomi di una crisi che nel corso del '400 diviene politica ed economica e che, a detta di Braudel, non ha – e la stessa cosa si può dire per Genova – motivazioni prevalentemente interne alla Repubblica di San Marco:

« Non tutto, nella progressiva decadenza della grande città, è dipeso dalla sua esclusiva responsabilità. Prima ancora che l'Europa dilaghi nel mondo in seguito alle grandi sco-

---

<sup>16</sup> I. WALLERSTEIN, *Il sistema mondiale dell'economia moderna*, I, *L'agricoltura capitalistica e le origini dell'economia-mondo europea nel XVI secolo* (trad. ital. di *The Modern World-System. I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*, New York 1974) Bologna 1978<sup>2</sup>; F. BRAUDEL, *Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII)*, III, *I tempi del mondo* (trad. ital. di *Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, Paris 1979), Torino 1982.

<sup>17</sup> I. WALLERSTEIN, *Il sistema mondiale* cit., p. 213.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 235.

<sup>19</sup> F. BRAUDEL, *Civiltà materiale*, III cit., p. 101 e sgg.

perle (1492-98), tutti gli Stati territoriali hanno ripreso forza: ritroviamo un pericoloso re d'Aragona, un re di Francia in posizione di forza, un Principe dei Paesi Bassi che farebbe volentieri ricorso alla violenza, un imperatore tedesco che, anche quando si tratta dello squattrinato Massimiliano d'Austria, nutre propositi inquietanti. Il destino generale della città è minacciato ... »<sup>20</sup>.

In una situazione simile le conseguenze per Genova sono ben più gravi di quanto lo saranno a Venezia: per restare a livello di mentalità, si può affermare che la dipendenza psicologica assume le concrete connotazioni politiche di sottomissione ad una potenza straniera, che può dare pace e sicurezza; si innesca, pertanto, un processo non più controllabile dalle forze locali che saranno, da questo momento in poi, strumenti manovrati e pedine di una politica per la cui determinazione hanno scarse possibilità di intervento.

In questa situazione il destino di Genova appare evidentemente segnato, ma le vicende politico-istituzionali della Repubblica, coinvolta e schiacciata dalla situazione internazionale, sono anche la storia del tentativo di riallacciarsi al proprio glorioso ed ormai lontano passato e di riproporre, nel diritto pubblico e nella cultura, la tradizione delle 'libertà repubblicane'.

Il punto di partenza di tale fase è certamente lo stabilirsi della dominazione francese nel 1396, e può essere utile ripercorrere la storia del Quattrocento genovese tenendo come punto di riferimento i cambiamenti istituzionali ed i testi relativi e privilegiando, nel contempo, la chiave di lettura sopra indicata.

### 3. *La tradizione manoscritta delle leggi quattrocentesche genovesi*

L'accavallarsi di rivolgimenti politici e la complessità delle strutture economiche e sociali hanno persuaso gli storiografi della scarsa incidenza dei fattori giuridico-istituzionali come strumenti di garanzia, attraverso meccanismi elettivi e sanzioni, per la stabilità politica cittadina e, in conseguenza come validi apporti alla conoscenza del periodo<sup>21</sup>.

Una maggiore attenzione alla produzione normativa ed alle istituzioni del '400 genovese, nei mutamenti e nelle persistenze, sia nei periodi di autonomia che di dominazione straniera, con il succedersi di magistrature or-

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 121.

<sup>21</sup> G. MUSSO, *Politica e cultura* cit., p. 319. È abbastanza singolare che nel comporre il suo quadro sul Quattrocento genovese Heers ignori le raccolte di leggi.

dinarie e straordinarie, nei rapporti politico-giuridici del Banco di San Giorgio con il comune, può offrire invece, a nostro parere, nuovi ed interessanti elementi conoscitivi.

Esistono due corpi normativi emanati nel corso del secolo (1413 e 1443) che meritano di essere meglio conosciuti e comparati, per chiarire le ragioni del loro nascere e mutare; per valutare, attraverso l'esame delle caratteristiche tecniche, la loro funzione politica e, infine, per comprendere le ragioni della loro supposta inefficacia.

Le compilazioni di leggi politiche del 1413 e del 1443 sono tuttora manoscritte<sup>22</sup>. Le copie delle norme del 1413 sono numerose ma con una tradizione testuale sostanzialmente omogenea, mentre più semplice è quella delle leggi del 1443, conservate autonomamente in tre manoscritti che non presentano variazioni apprezzabili<sup>23</sup>.

Nel corso di questo studio ci occuperemo anche di una compilazione privata, databile intorno al 1485, unica nel suo genere per organicità e che offre interessanti spunti di comparazione con le precedenti raccolte<sup>24</sup>.

Al contrario delle leggi politiche, gli statuti civili e criminali, emanati anch'essi nel 1413, hanno avuto la sorte di una edizione bolognese nel 1498 per opera di Antonio Maria Visdomini, e non è forse un caso che il curatore, esule alla ricerca di un mezzo per acquisire benemerenze presso i governanti genovesi, abbia rivolto la sua attenzione a norme formalmente più asettiche e di significato politico non diretto, piuttosto che stampare quelle che fissano, spesso nelle intenzioni più che nei fatti, i meccanismi costituzionali della repubblica<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Notizie ed indici in A. OLIVIERI, *Carte e cronache manoscritte per la storia genovese esistenti nella Biblioteca della R. Università ligure*, Genova 1855, pp. 158-164.

<sup>23</sup> V. *infra*, nota 87.

<sup>24</sup> V. *infra*, par. 10.

<sup>25</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 158-166.

#### 4. *Le basi istituzionali dell'ordinamento genovese nel XV secolo: i precedenti del 1363*

Una nuova fase istituzionale si era aperta per la repubblica di Genova nel 1339 con l'acclamazione a 'Doge e Signore' di Simone Boccanegra. È l'unico momento in cui si può configurare un dominio signorile autogeno, presto stroncato da una reazione interna, guidata dai nobili esclusi dal governo, che ricrea una situazione di equilibrio politico. I nobili ottengono la metà delle magistrature e Giovanni di Murta, succeduto al Boccanegra, propone un ridimensionamento dei poteri dogali, ispirandosi al modello del doge veneziano<sup>26</sup>.

La formalizzazione di tale evoluzione si ha solo parzialmente, nel 1363 con un corpo organico di leggi che, pur riconoscendo alcuni diritti ai nobili, mantiene nei loro confronti talune discriminazioni. Si può affermare che si instaura un governo che, da una parte, è di tipo collegiale, prevedendo per le decisioni più importanti il voto congiunto del doge e del Consiglio degli Anziani, ma che, per altro verso, conservando un atteggiamento antinobiliare, eredità diretta del periodo del Boccanegra, può dirsi rappresentativo solo di una parte della classe dirigente<sup>27</sup>.

La revisione costituzionale del 1413 cercherà di rimediare a tale situazione di disparità rappresentativa, ma sarà un tentativo di scarso risultato pratico: infatti in questo lasso di tempo sono maturate alcune situazioni politiche e strutturali che, riproponendosi nei decenni successivi, condizioneranno le vicende genovesi e produrranno una costante debolezza istituzionale.

#### 5. *I patti di dedizione di Genova alla Francia del 1396*

Il dissolversi del modello politico-istituzionale rappresentato dal dogato a vita, venuto in luce nel 1339, ha un punto di riferimento cronologico preciso, il 1396, anno in cui ha luogo la dedizione della repubblica al re di Francia. Lo coglie un contemporaneo, l'annalista Giorgio Stella, il quale annota: «*Finis ergo ducum Ianuensium regimen appropinquat, qui semper eligebantur de populo gibellino quique, licet ex mundana et Ianuensi con-*

---

<sup>26</sup> *Ibidem*, pp. 87-98.

<sup>27</sup> *Ibidem*, pp. 123-126.

suetudine parum durarent dominio, tamen ut duces essent, cum viverent, statuebantur »<sup>28</sup>.

Il fallimento di un sistema statale che, basandosi su una magistratura monocratica e vitalizia, ha mancato l'obiettivo di dare continuità politica e stabilità sociale, è certo collegato ad una crisi economica derivata dalla guerra con Venezia, dai mutamenti di rapporti di forza nel Mediterraneo e da una finanza pubblica ormai allo stremo<sup>29</sup>.

La crisi acuisce contrasti politici interni, talvolta sopiti ma mai risolti, tra i gruppi di potere locali: su tali rivalità e sulla debolezza economica ed istituzionale sopra ricordata si innestano le tendenze espansionistiche di stati vicini politicamente più stabili. Le parti in lotta se ne fanno veicolo di introduzione all'interno dello stato: Francia, Milano, Piemonte, Firenze e perfino l'Impero riescono, con peso più o meno rilevante, ad ingerirsi nelle vicende della repubblica appoggiandosi ai diversi gruppi interni<sup>30</sup>.

La dedizione alla Francia è il lineare sviluppo di una scelta politica, legata a motivi finanziari e militari, ed ha come causa contingente la prevalenza della fazione legata al doge Antoniotto Adorno che, attraverso la signoria francese, spera di continuare a primeggiare. Sono veramente indicativi i verbali delle sedute del parlamento cittadino, dai quali emerge una sostanziale convergenza nel riconoscere solo ad una forte autorità esterna la capacità di sanare i contrasti interni: tale autorità viene però riconosciuta, secondo le fazioni, nei Savoia, nei Visconti o nel re di Francia, e sono pochi i cittadini propensi ad operare ancora uno sforzo per salvare la *libertas* repubblicana<sup>31</sup>.

Le argomentazioni giuridiche usate dai fautori dell'indipendenza sono classiche nella giuspubblicistica medievale: Genova è città imperiale e può al massimo accettare un governatore inviato dall'imperatore; oppure si ritiene che la perpetuità delle obbligazioni assunte con il re di Francia sia letale per

---

<sup>28</sup> GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales Genuenses*, a cura di G. PETTI BALBI, Bologna 1975 (*Rerum Italicarum Scriptores*<sup>2</sup>, XVII/II), p. 217.

<sup>29</sup> Rimane fondamentale per questo periodo l'analitica, anche se partigiana, ricostruzione operata da E. JARRY, *Les origines de la domination française a Gênes (1392-1402)*, Paris 1896; un'ottima sintesi in T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Milano 1968, pp. 477-494; anche F. BRAUDEL, *Civiltà materiale*. III cit., pp. 16-17.

<sup>30</sup> V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, Genova 1955, p. 144 e sgg.

<sup>31</sup> La documentazione è pubblicata in appendice al volume di E. JARRY, *Les origines* cit., p. 369 e sgg.

il futuro della città<sup>32</sup>, ma non manca chi ricorda che altre repubbliche, Firenze ad esempio, non si sono mai sottomesse ad un padrone<sup>33</sup>. La necessità di uscire dalle gravi difficoltà politiche e finanziarie fa convergere alla fine i gruppi più importanti sulla posizione filo francese<sup>34</sup>: il discorso sulla libertà riceve un rovesciamento radicale, al punto che in una delle stesure del trattato si giunge ad argomentare che la vera libertà sta proprio nella sottomissione al sovrano transalpino – *cui obtemperare libertas est* –<sup>35</sup>.

L'atto finale è, nel dicembre del 1396, un trattato che per Genova significa soprattutto la perdita di iniziativa politica e militare<sup>36</sup>. Il Doge, gli Anziani, l'Ufficio di Provisione e l'Ufficio di Pace offrono al re di divenire « *dominum dicte civitatis Ianue, districtusque, territorii et pertinentium eiusdem ...* », ma non si vuole dimenticare che tutto ciò avviene « *salvis iuribus et honoribus que et quos habet Sacrum Romanum Imperium in civitate Ianue et districtu* »<sup>37</sup>. Il re ottiene il diritto di nominare un Governatore che, prendendo il posto del Doge, governa insieme agli Anziani con le stesse modalità previste dalle leggi del 1363<sup>38</sup>, seguendo « *ordinamenta et statuta dicte civitatis Ianue* »; il comune considera come propri i nemici del re ed è pronto ad apprestare aiuti militari, soprattutto marittimi; il naviglio genovese aggiunge al proprio vessillo, che già contiene le armi imperiali, quelle del re di Francia; Genova cede un certo numero di luoghi fortificati, ed il re promette protezione militare in Liguria, difesa di beni e di cittadini genovesi dovunque si trovino, e la conservazione del territorio della repubblica nella integrità e nelle condizioni giuridiche esistenti al momento del trattato. Altri importanti impegni sono quelli di non imporre nuovi gravami fiscali, di non appropriarsi dei cespiti finanziari che spettano a Genova, di equiparare i cittadini genovesi ai sudditi francesi nel commercio ed infine di permettere ai genovesi di scegliere, nella guerra religiosa in corso, la parte che più loro aggradi.

---

<sup>32</sup> *Ibidem*, p. 181 e sgg.

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 203.

<sup>34</sup> *Ibidem*, p. 208.

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 503; T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova* cit., p. 480.

<sup>36</sup> E. JARRY, *Les origines* cit., pp. 517-532.

<sup>37</sup> *Ibidem*, p. 521.

<sup>38</sup> *Ibidem*, pp. 522-523.

Sarà proprio il mancato rispetto degli accordi in campo religioso e finanziario, durante il governatorato del maresciallo Boucicault qualche anno dopo, a contribuire alla caduta della dominazione francese, ma anche di questo rivolgimento sono causa primaria, nel 1409, le contingenze politiche internazionali, personificate nella circostanza dalla volontà espansionistica del marchese di Monferrato<sup>39</sup>.

Si tratta di una breve parentesi alla quale succederà, nel 1413, un periodo di rinnovata 'libertà' repubblicana che avrà anche il merito di produrre la più importante compilazione normativa del XV secolo.

#### 6. *Le leggi del 1413 e la libertà ritrovata*

Ancora un Adorno, Giorgio, ha avuto la sorte, già toccata al suo antenato Gabriele nel 1363, di farsi restauratore di un sistema costituzionale espressione delle varie forze cittadine prevaricate dai precedenti governanti, Boccacagna negli anni cinquanta del secolo XIV e Boucicault all'inizio del XV.

Nel giorno stesso dell'elezione a doge, Giorgio Adorno insedia una commissione che, sotto la guida del giureconsulto Leonardo Cattaneo, in poco tempo cerca di risolvere, sul terreno tecnico-istituzionale, il problema del recupero di una identità statale autonoma coartata dalla dominazione straniera, e di regolamentare forme di potere più diffuso: libertà assoluta, quindi, verso le potenze esterne e libertà all'interno che si sostanzia in maggiori garanzie di partecipazione e di rappresentatività dei vari gruppi sociali nel governo e nella amministrazione.

Forse per la brevità del tempo a disposizione o per la situazione politica non certo stabilizzata, la commissione cerca di ottenere con rapidità gli scopi prefissi e non trova di meglio che operare una specie di restaurazione del modello costituzionale, vecchio ormai di un cinquantennio, instaurato nel 1363 da Gabriele Adorno.

Il recupero è veramente massiccio: più di tre quarti dei capitoli che compongono le leggi del 1413 sono la riproposizione di norme del 1363, ma, se quantitativamente non si può parlare di una compilazione particolarmente innovativa, le poche aggiunte sono di grande interesse per comprendere lo sforzo di adeguamento alle nuove esigenze nel frattempo maturate.

---

<sup>39</sup> T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova* cit., pp. 543-545.

Si può iniziare l'esame particolareggiato della nuova normativa segnalando un parallelismo di scoperto significato politico: come nel 1363 era stata prevista la perpetua relegazione della famiglia Boccanegra che personificava un ormai odioso periodo di tirannia<sup>40</sup>, per le stesse ragioni nel 1413, per cancellare il ricordo della dominazione francese, viene sancita una norma ad un tempo punitiva e cautelativa, con il divieto di rielezione per i podestà e gli altri magistrati in servizio entro il 1409, cioè alla fine del governo regio<sup>41</sup>. È forse opportuno ricordare che contemporaneamente Genova chiede all'imperatore addirittura un decreto che cancelli, anche giuridicamente, qualsiasi conseguenza della passata soggezione<sup>42</sup>. Nello stesso spirito si può leggere anche la norma che impone agli ufficiali genovesi di issare solo le insegne del comune<sup>43</sup>.

Altri capitoli intendono risolvere alcuni problemi fondamentali per Genova quali le caratteristiche del dogato, la divisione degli uffici fra nobili e popolari, la giustizia, la fiscalità ed, infine, il rispetto e la riforma delle *regulae*.

I due annalisti cinquecenteschi Giustiniani e Foglietta danno grande rilievo alla norma procedurale per l'elezione del doge, il primo al fine di offrire ai propri lettori la possibilità di capire quanto pochi saranno, negli anni futuri, i candidati legalmente eletti<sup>44</sup>, ed il secondo per scoprire la radice dei mali genovesi. A parere del Foglietta «... era da raffrenare l'ambizione de' cittadini, e con salutevoli leggi terminare l'elezione, e rinchiuderla dentro a certi termini, fuori de' quali non fusse veruna via d'arrivare al Principato»<sup>45</sup>. L'ambizione di contenere con una legge contrasti alimentati da tensioni interne ed internazionali è certo ottimistica se si pensa che la norma

---

<sup>40</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti* cit., p. 102.

<sup>41</sup> *Leges Reipublicae Genuensis latae anno 1413* (d'ora in poi *Leges 1413*), Archivio di Stato di Genova (ASG), Manoscritti 133. *Regulae proprie vocantur*, cap. 65, c. 73 r., « Quod qui fuerit Potestas vel officialis Curiae Domini Potestatis Ianuensis non possit eligi nisi ut infra ».

<sup>42</sup> A. GIUSTINIANI, *Castigatissimi Annali della Repubblica di Genova*, Genova 1537, c. 177 r.: «... Et si mandorono questo anno quatro ambassatori a Sigismondo eletto Imperatore ... e fra l'altre cose liberò la città da ogni obbligo, e suggestione, che havessi o fussi tenuta al Re di Francia ... ».

<sup>43</sup> *Leges 1413*, cap. 118, c. 131 v., « Quod officiales Communis non portent alia insignia quam Communis Ianuae ».

<sup>44</sup> A. GIUSTINIANI, *Castigatissimi Annali* cit., c. 177 r.

<sup>45</sup> U. FOGLIETTA, *Dell'Istorie di Genova*, Genova 1597, p. 407.

sull'elezione del doge non fa altro che riprendere pressoché letteralmente le stesse prescrizioni presenti nella compilazione del 1363 le quali, alla prova dei fatti, sono state quasi sempre disattese<sup>46</sup>.

Un atteggiamento diverso e rivelatore nei riformatori del 1413 di un impegno più deciso nel risolvere il problema del Dogato si ritrova piuttosto in due nuove norme che prevedono pesanti sanzioni per taluni comportamenti devianti dalla legittimità costituzionale. La prima, «*Quod nullus tentare praesumat se Ducem constituere, nisi forma et regula observata*», prevede l'incriminazione per lesa maestà e la pena di morte conseguente per chiunque tenti, con la forza e con disprezzo delle procedure costituzionali, di farsi Doge o Signore. La stessa pena è prevista per i complici, mentre i figli dovranno sopportare l'esilio perpetuo come conseguenza del crimine paterno<sup>47</sup>. Per evitare poi che anche esteriormente e nella terminologia si creino consuetudini che possano far pensare ad un dominio monocratico e signorile si impone, come succede anche a Venezia<sup>48</sup>, «*Quod nullus vocet D. Ducem Signore*» e si prevedono pene pecuniarie per i contravventori: la sanzione opera solo per i cittadini genovesi, purché non si tratti di poveri ed incolti, ma non per gli stranieri e per gli altri sudditi<sup>49</sup>.

Il richiamo alla collegialità del governo proviene anche da un'altra norma che fissa le prerogative d'onore e l'importanza del Consiglio degli Anziani posto a fianco del Doge in tutte le decisioni che spettano al vertice dello Stato<sup>50</sup>.

Le novità politicamente più qualificanti, tese ad eliminare le cause più evidenti di discordia sociale, concernono la reintegrazione totale dei nobili nella metà degli uffici pubblici, con esclusione del Dogato. Non vengono infatti riprese dalle legislazioni precedenti le discriminazioni nei loro confronti<sup>51</sup>, mentre una nuova disposizione li riammette anche nel comando di

---

<sup>46</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti cit.*, pp. 117-118.

<sup>47</sup> ASG, ms. 133, *Leges 1413 cit.*, cap. 3, cc. 5 r.-6 r.

<sup>48</sup> A. MARONGIU, *Storia del diritto italiano. Ordinamento e istituto di governo*, nuova ed., Milano 1977, p. 131.

<sup>49</sup> ASG, ms. 133, *Leges 1413 cit.*, cap. 18, c. 25 v.

<sup>50</sup> *Ibidem*, cap. 17, c. 24 v.-25 r., «*De honore exhibendo duodecim antianis*».

<sup>51</sup> *Regulae communis Ianuae anno MCCCLXIII, tempore ducatus domini Gabrielis Adurni conditae*, in *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI - L.T. BELGRANO - V. POGGI, Torino 1901 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII), cap. 78, pp. 318-321, «*Qualiter officia*

metà delle castellanie, considerate da sempre delicati punti di appoggio e di controllo militare da affidare solo a persone fidate<sup>52</sup>.

È ancora più rimarchevole, però, il tentativo di eliminare alcune distinzioni, come quella tra guelfi e ghibellini, che non hanno più alcun fondamento storico e sociale e che vengono richiamate solo per ottenere un maggior numero di uffici<sup>53</sup>. L'altra grande bipartizione tra nobili e popolari e, entro questi ultimi, tra mercanti ed artefici è, al momento, ineliminabile, ed è palese la contraddizione insita nel testo legislativo che, dopo aver sostenuto l'irrelevanza delle diversità di colore e la considerazione preponderante alle attitudini personali ed all'idoneità a ricoprire gli uffici, conferma che l'assegnazione sarà fatta a metà fra nobili e popolari e, all'interno di questi ultimi, fra mercanti ed artefici<sup>54</sup>.

La difesa dello spirito e della lettera del complesso normativo appena elaborato è un altro risultato che i riformatori del 1413 intendono ottenere.

Una prima norma afferma che qualsiasi atto contrario alle nuove riforme, posto in essere da qualsiasi magistrato – anche il Doge e gli Anziani – deve ritenersi « ipso iure, et ex nunc, prout ex tunc cassum, irritum, et nullius valoris, vel momenti, ac si unquam decretum vel ordinatum vel factum fuisse, quantumcumque valida verborum solemnitate ligatum, etiamsi de presenti regula specialem, et expressam faceret mentionem ... »<sup>55</sup>. Sono inoltre previste per i contravventori pesanti sanzioni pecuniarie e corporali.

---

concedantur et officiales elligantur », e cap. 80, pp. 324-325, « De parte officiorum nobilibus concedenda ».

<sup>52</sup> *Leges 1413.*, cap. 127, cc. 136 v.-137 r., « De dimidia Castellaniarum nobilibus concedenda ».

<sup>53</sup> J. HEERS, *Gênes cit.*, p. 585 e sgg.

<sup>54</sup> *Leges 1413*, cap. 73, cc. 92 r.-93 r., « Ad partialitates in Ianua et eius territorio extingendas »: « ... de coetero tam in datione, seu collatione vel concessione quarumcumque Officiorum Communis, quam in electione aliquorum futurorum officialium dicti Communis seu pro Comuni eligendorum, ... non possit, vel debeat haberi respectus ad collorem aliquem, guelforum seu gibellinorum, seu inter gibellinos et guelfos divisio fieri vel dici, ...; electores ... eligere studeant illos quos crediderint sufficientes, magisque aptos, et idoneos ad officia supradicta, medios tamen nobiles et medios populares; Quorum popularium medii sint mercatores, et reliqui medii sint artistae ... ».

<sup>55</sup> *Ibidem*, cap. 71, cc. 86 v.-87 r., « De loquentibus vel facientibus contra Regulas ».

Possono peraltro sorgere all'interno delle riforme stesse o nel loro rapporto con le altre norme vigenti, dubbi e contrasti, e per la loro soluzione è formata una commissione composta da due degli stessi Riformatori i quali agiscono « iuxta mentem et animum nostrum ... substantia in aliquo non mutata »<sup>56</sup>.

Sempre nella volontà di puntellare e salvaguardare nel miglior modo possibile le istituzioni e l'ordine pubblico è da leggere la norma che fissa la competenza dell'Ufficio di Provisione, una sorta di comitato di polizia, addetto a portare all'attenzione del doge e del Consiglio gli umori captati all'interno della città che potrebbero, volta a volta, rivelarsi utili o pregiudizievoli per le sorti dello Stato<sup>57</sup>.

Le leggi del 1413 segnano, poi, la definitiva istituzionalizzazione dell'Ufficio di Misericordia, patrocinato alcuni anni prima dall'arcivescovo Pileo De Marini<sup>58</sup>: l'ufficio unisce a funzioni di pura beneficenza sotto forma di elargizioni in denaro o in oggetti per i più poveri, la possibilità di un intervento giudiziale attraverso la richiesta di grazia per persone indigenti sottoposte a condanne, esilio o altro<sup>59</sup>.

Una nuova aria di maggior rigore morale sembra presente anche in una norma contro spese e lusso superfluo, più ampia rispetto alle disposizioni dello stesso tipo contenute nelle leggi del 1363<sup>60</sup>, mentre una ricerca di maggior chiarezza traspare da un capitolo che elenca minuziosamente le spese ordinarie dello stato e ne organizza la gestione<sup>61</sup>.

Un senso di giustizia e di egualitarismo che poteva essere ben accetto dalla cittadinanza guida i legislatori genovesi ad intervenire anche in campo fiscale. In primo luogo si sottopongono a verifica i titoli di coloro che si di-

---

<sup>56</sup> *Ibidem*, cap. 142, cc. 152 v.-153 r., « Quod praesentes regulae, et per quos, corrigi valeant, substantia non mutata ».

<sup>57</sup> *Ibidem*, cap. 23, cc. 30 v.-31 r., « De provisione, et agendis officii provisionis ».

<sup>58</sup> *Ibidem*, cap. 47, c. 54 r.-v., « Quod D. Dux et Consilium possint eligere officium misericordiae ».

<sup>59</sup> Sull'istituzione del magistrato v. G.B. SEMERIA, *Secoli cristiani della Liguria*, Torino 1843, I, p. 163 e G. BANCHERO, *Genova e le due Riviere*, Genova 1846, p. 247.

<sup>60</sup> *Regulae anno MCCCCLXIII* cit., cap. 169, p. 363, « De expensis inhonestis non fiendis per cives Ianue, pro sponsis et sponsaliciis »; *Leges 1413*, cap. 72, cc. 87 r.-92 r., « Ad tollendos magnos sumptus ne fiant in superfluis ornamentis ».

<sup>61</sup> *Leges 1413*, cap. 75, cc. 95 v.-100 v., « De expensis ordinariis ».

chiarano immuni da gravami tributari, ed è lo stesso Doge, affiancato dagli Anziani e dall'Ufficio di Moneta, che si incarica del controllo<sup>62</sup>. Parallelamente si rende molto più difficile, richiedendo una maggioranza di due terzi, la possibilità per il futuro di ottenere simili vantaggi e immunità<sup>63</sup>. Si ribadisce poi l'obbligo generale per i sudditi genovesi di adempiere ai propri doveri in campo fiscale<sup>64</sup>, ed alle pene solite si aggiunge l'esclusione dalla partecipazione alle decisioni del Consiglio per coloro che non risultino in regola<sup>65</sup>. Solo l'autorità suprema, in casi di riconosciuta impossibilità, può condonare ai cittadini i vecchi debiti fiscali<sup>66</sup>.

Abbiamo lasciato per ultime le novità concernenti i problemi della giustizia, anch'esse da ritenere funzionali al disegno politico complessivo di questa normativa.

Già nel 1363 si erano messi a punto alcuni interventi per giovare al buon funzionamento dei tribunali, ma l'attenzione era soprattutto posta a ribadire gli ambiti di competenza e l'autonomia della magistratura ordinaria rispetto agli interventi esterni<sup>67</sup>. Nel 1413 ci sembra che emerga, invece, una tendenza a incentivare l'attività dei tribunali speciali e, al loro interno, la utilizzazione di procedimenti sommari, mentre, al contempo, si scoraggia l'intervento dei tecnici del diritto. Vediamo adesso più diffusamente le singole norme.

La prima intitolata « Qualiter quaestiones celeriter debeant expediri » tenta, per ottenere la speditezza dei giudizi, una strada diversa rispetto al passato: alla corresponsabilizzazione ottenuta attraverso il deferimento agli avvocati del giuramento di rispettare le regole processuali, evitando cavilli e dilazioni, prevista dalle leggi del 1363<sup>68</sup>, si contrappone ora un controllo, la cui inosservanza viene sanzionata, da parte dei Sindacatori nei confronti di

---

<sup>62</sup> *Ibidem*, cap. 45, c. 53 r., « Qualiter cognosci debent iura illorum, qui se dicent immunes ».

<sup>63</sup> *Ibidem*, cap. 83, c. 105 v., « Quod immunitas vel exemptio a cabellis, vel introitibus alicui de cetero, nisi ut infra, minime concedatur ».

<sup>64</sup> *Ibidem*, cap. 81, cc. 104 v.-105 r., « Quod habitantes in Ianua solvant avarias ».

<sup>65</sup> *Ibidem*, cap. 82, c. 105 r.-v., « Quod aliquis non conferens ad avarias Communis Ianuae, non possit vocari ad Consilium ».

<sup>66</sup> *Ibidem*, cap. 80, c. 104 r.-v., « Quod D. Dux et Consilium possint super debitis veteribus avariarum impotentium, ut infra, procedere ».

<sup>67</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti cit.*, p. 121 e sgg.

<sup>68</sup> *Ibidem*, pp. 113-115.

arbitri e giudici. La novità sta nel fatto che l'attivazione di questa procedura parte dai cancellieri delle singole magistrature e si dipana pertanto a livello burocratico, escludendo la possibilità di intervento e di manipolazione delle parti o dei loro difensori<sup>69</sup>.

Un procedimento sommario e sfomalizzato può essere attivato da chi sia stato vittima di una rappresaglia all'estero in seguito al comportamento illecito di un altro genovese. La supplica al doge ed agli Anziani può sfociare nella nomina di un collegio giudicante, in cui i giuristi tecnici non sono necessari, che risolve il caso al di fuori delle procedure e delle cautele ordinarie<sup>70</sup>.

Egual sommarietà e assenza di tecnici nel collegio giudicante si ha nelle cause di scarso valore che sono portate alla conoscenza dei consoli della ragione, la cui competenza viene, nel 1413, più chiaramente definita<sup>71</sup>. A rafforzare questa tendenza si aggiunge anche una limitazione per i giudici dell'Ufficio di Mercanzia nell'utilizzazione, per le proprie decisioni, della consulenza di un dottore giurista<sup>72</sup>.

Per completare il quadro di questo complesso di riforme occorre rammentare la revisione pressoché contemporanea degli statuti civili e criminali, anch'essi adeguati poiché «... secundum varietatem temporum statuta quandoque varientur humana presertim cum urgens necessitas vel evidens utilitas exposcit ... »<sup>73</sup>. Ancora un elemento a dimostrazione di un ampio disegno riformatore e di un impegno reale di comprensione delle necessità pubbliche da parte dei governanti.

Le novità delle leggi del 1413 si muovono, come si è visto, nel senso di fissare nella società politica genovese, attraverso strumenti elettorali e minacce di sanzioni, alcuni principi di convivenza civile o, se si vuole, di 'libertà'. Le novità sono poi inserite in un tessuto costituzionale che mantiene sostanzialmente inalterate le articolazioni fondamentali già previste nel 1363.

---

<sup>69</sup> *Leges 1413*, cap. 68, cc. 84 v.-85 r.

<sup>70</sup> *Ibidem*, cap. 64, cc. 72 v.-73 r., « Qualiter debet fieri emenda, si damnum aliquod fuerit datum aliquibus Ianuensibus, occasione maleficii seu damni dati, per aliquem Ianuensem ».

<sup>71</sup> *Ibidem*, cap. 135, cc. 140 v.-149 v., « De quaestionibus, et causis coram consulibus rationis, celeriter terminandis ».

<sup>72</sup> *Ibidem*, cap. 133, c. 139 r.-v., « De proihibitis consiliis iurisperitomm coram officiis Mercantiae et Gazariae ».

<sup>73</sup> V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti cit.*, p. 158.

## 7. Tra due libertà recuperate e due compilazioni normative: dal 1413 al 1443

Rileva il Foglietta che nel 1413 «... si vide quanto poco possano le leggi a stabilire la quiete della città, quando gli animi sono d'invecchiati odi pregni, e dalli studi delle parti accesi: percioché mai s'accesero maggiormente le parti, ne furono esercitate con maggior rabbia, che dipoi, che quelle leggi furono fatte ... »<sup>74</sup>: tornano a scontrarsi nobili e popolari, guelfi e ghibellini ed alle loro spalle si intravedono ancora potenze straniere, in questo caso, sempre a detta del Foglietta, i Milanesi e l'Imperatore. Lo stesso annalista ricorda che si perviene ad un accordo dopo l'intervento pacificatore di alcuni maggiorenti e l'assoldamento di duecento soldati forestieri per guardia della città<sup>75</sup>. Non sono estranee alla momentanea pacificazione ragioni economiche così esternate dal giureconsulto Barnaba Guano:

«... essendo intralasciati i traffichi marittimi, e lasciata del tutto da parte la mercatura e l'industria, e dismessi i lavori degli artefici, e de gli huomini, che lavorano con le braccia, le quali opere nella pace, e nella concordia della città ci nutriscono, e ci arricchiscono, ci affrettiamo di condurci per noi medesimi ad estrema povertà, e scarsità di tutte le cose, il che credo, che la più parte habbia già cominciato a sentire ... »<sup>76</sup>.

La verità di tali affermazioni e le capacità mediatrici del loro autore ottengono lo scopo di aggregare posizioni contrastanti: l'accordo prevede la rinuncia dell'Adorno al dogato e, nel 1415, in un consiglio di ottocento cittadini, «fu ordinato che s'eleggesse il Doge secondo la disposizione della nuova legge». La scelta cade proprio su Barnaba Guano il quale, stando sempre all'annalista, «governava ogni cosa con somma moderazione, e non si partiva dagli ordinamenti delle leggi, ne permetteva che fosse fatta violenza, o oltraggio ad alcuno, ed era di più diligentissimo osservatore della pietà e religione, e quando la bisogna lo ricercava, sapeva usare anche la severità ... »<sup>77</sup>.

Un uomo stimato, quindi, e una parentesi di legalità che dura però solo tre mesi, poiché le famiglie Adorno e Fregoso costringono il doge all'esilio, infrangono le norme elettorali ed impongono le ragioni della forza. Seguiamo ancora il racconto dell'Annalista: «... si adunarono nel palagio trecento

---

<sup>74</sup> U. FOGLIETTA, *Dell'Istorie di Genova* cit., p. 408.

<sup>75</sup> *Ibidem*, pp. 410-411.

<sup>76</sup> *Ibidem*, p. 410.

<sup>77</sup> *Ibidem*, p. 412.

cittadini de principali della città, ed elessero Tommaso Doge prosciogliendolo anche dalle leggi ... »<sup>78</sup>.

Malgrado le premesse, il dogato di Tommaso Fregoso non fu odioso alla popolazione in quanto «... havendo posto ogni suo pensiero in alleggerire il biasimo di havere occupato il principato a forza, e con tumulti, conseguì ciò in breve con molti benefici fatti alla patria, e con governare il principato con migliori arti, che non l'haveva acquistato ... »<sup>79</sup>.

Gli anni successivi al 1417 sono però marcati da ingerenze che hanno per protagonisti Alfonso d'Aragona e, soprattutto, Filippo Maria Visconti, i quali si appoggiano alle fazioni locali e indeboliscono il potere del doge<sup>80</sup>. Tommaso Fregoso resiste fino al 1421 quando «conoscendo d'haver gran disavvantaggio a combattere con Filippo, perché gli mancavano i danari, e gli animi de cittadini cominciavano a piegare ... consegnò a Filippo la città e il dominio co' medesimi patti, co' quali già Antoniotto Adorno l'havea donato al re di Francia, e rinunziò al Dogato ... »<sup>81</sup>.

Il richiamo ai patti di dedizione alla Francia, così duramente contestati al momento della riconquistata libertà, sono la più palese riprova della impossibilità di mantenere una politica autonoma di fronte alle pretese espansionistiche e annessionistiche dei più potenti Stati vicini. Si ricorre quindi ad un modello già collaudato che, almeno formalmente, mantiene spazi di autogoverno e concede ai mercanti vantaggi commerciali.

Quattordici anni dopo, nel 1435, i Visconti sono costretti a lasciare Genova, ma ancora una volta le pressioni maggiori, soprattutto di tipo militare, vengono dall'esterno, in particolar modo dai Fiorentini.

Sta imponendosi per Genova, quindi, quasi una costante di dipendenza, per la politica estera e l'equilibrio interno, dalle ragioni della politica internazionale. Lo stesso Foglietta che pur cerca la spiegazione degli avvenimenti all'interno del corpo socio-politico genovese e dei suoi contrasti per la acquisizione del dogato, si rende conto dell'importanza della situazione internazionale: egli annota che

---

<sup>78</sup> *Ibidem*, p. 414.

<sup>79</sup> *Ibidem*, p. 414.

<sup>80</sup> *Ibidem*, p. 416.

<sup>81</sup> *Ibidem*, p. 424.

« in quei tempi lo stato delle cose di Genova era sì fatto, che non potendo per legge ascendere alla maggioranza del sovrano magistrato, se non i cittadini popolari ... l'ambizione delle più potenti famiglie aspiranti a quel grado cagionò spesso fiato molte contese fra cittadini popolari, e più volte si venne dalle pratiche, e dagli uffici a tumulti, e alle sedizioni, e finalmente alle mani, e al ferro ... »;

ma più avanti ammette che

« ... a questi mali domestici s'aggiungeva che due maggiori Principi di tutta l'Italia, Alfonso e Filippo, capitali nimici al nome genovese, non ponevano mai fine di noiare Genova, e ancora essi la combattevano con le forze di lei, perché armavano contra di essa i suoi medesimi cittadini, secondo che ciascuno di loro non contento del presente stato uscendosi della patria, o per necessità, o per volontà andava a fare il suo esilio appresso l'uno o l'altro di loro ... »<sup>82</sup>.

Anche dopo la cacciata dei Visconti la gestione della ritrovata indipendenza non si dimostra impresa facile e la via più semplice, all'inizio, appare il ricorso ad una magistratura collegiale: « ... e come ... paressi che ogni cosa fussi favorevole alla nova libertà, furono designati sei presidenti della città, e defensori della libertà ... e a quelli fu data ampia balia, con questo, che non dovessero cambiare alcuna delle leggi consuete, ne derogare all'authorità de gli Antiani ... »<sup>83</sup>. Il rilievo assunto dalla collegialità come rappresentanza e mediazione di interessi contrapposti emerge anche in questo invito a non pregiudicare la competenza degli Anziani che, più dei Dogi, divengono il punto di riferimento delle varie fazioni in lotta.

I contrasti e le parzialità non accennano però a diminuire e « ... il magistrato creato per riformare, e rassettare le cose si mostrava in tutto freddo, e lento, che i favori delle fazioni erano cagione, che altri piegavano in questa, altri in quella parte ... », al punto che si decide ancora una volta, nel 1436, di ricorrere ad un doge nella persona di Isnardo Guarco<sup>84</sup>.

La legalità ristabilita dura in realtà solo una settimana (dal 28 marzo al 3 aprile 1436), in quanto Tommaso Fregoso risolve con le armi e a proprio favore quella che avrebbe potuto essere una sottile questione di legittimità costituzionale. Ancora molto efficace ci pare la descrizione che il Foglietta fa di questo episodio:

---

<sup>82</sup> *Ibidem*, pp. 470-471.

<sup>83</sup> A. GIUSTINIANI, *Castigatissimi Annali* cit., c. 198 r.

<sup>84</sup> U. FOGLIETTA, *Dell'Istorie di Genova* cit., p. 471.

« ... Tommaso Fregoso, che poco prima era entrato nella città ..., ragunata una grossa schiera di seguaci, e d'amici assaltò il palagio, e ributtata la guardia ragunò il Consiglio della città, e (si come gli ingegni de gli huomini sono davantaggio eloquenti a ricoprire le loro azzioni con alcuna apparenza di ragione) disse che non era venuto per assalire la libertà della patria, o per opprimere la Repubblica, che a lui era più cara che la propria vita; ma a richiedere la sua ragione, o più tosto a continuarla: perciocché essendo egli Doge di Genova creato con libere voci, e legittimamente, e ponendo la salvezza della patria innanzi all'onore suo per liberarla da soprastanti mali, s'era bene uscito dalla città, e sofferto, che Filippo fusse fatto signore de genovesi; ma che non haveva mai rinunziato al magistrato. La onde cacciato Filippo, e scosso il giogo di lui rimaneva in esso salva la ragione del Dogato, che mai gli era stato tolto, però che non era venuto ad occupare le cose altrui, ne a cacciare Isnardo dall'onore concedutogli; ma si bene opponeva, che non era stato creato legittimamente; e perciò che la ragione del Dogato rimanendo nella persona sua non si poteva, vivente lui trasferire in altri, e domandò, che 'l Consiglio approvasse, questa sua domanda; onde con gran consentimento di tutti fu approvato Doge, e gli fu continuato il magistrato ... »<sup>85</sup>.

Le esperienze dei dogi deposti in passato, ed uno lo è stato proprio ad opera del Fregoso nel 1415, e soprattutto l'accettazione, al momento di lasciare il potere ai Visconti nel 1421, delle stesse capitolazioni che nel 1396 Antoniotto Adorno aveva sottoscritto con il re di Francia, rendono in realtà le tesi del nuovo doge, più che opinabili, ardite, ma forse la coscienza di questo lo ha consigliato a porre il problema sul tappeto solo dopo aver messo gli avversari in grado di non nuocergli militarmente.

Gli anni successivi sono ancora dominati dai tentativi dei Visconti e degli Aragonesi di intromettersi nelle faccende genovesi attraverso le fazioni che essi appoggiano, finché, nel 1442, si giunge alla detronizzazione di Tommaso Fregoso ed alla sua sostituzione, come sembra ormai divenire regola nei momenti politicamente più turbinosi, con una magistratura collegiale « i Capitani della libertà genovese ». Si ripete la storia di qualche anno prima:

« ... per le discordie loro questo magistrato hebbe tosto fine, che durò poco più di un mese, onde alli diciotto di Gennaio dell'anno seguente, fu con somma soddisfazione della città con molta quiete eletto Doge il medesimo M. Raffaello Adorno figliuolo di Giorgio e nipote d'Antoniotto che amendue furono Dogi ... »; contemporaneamente, « ... furono creati quattro cittadini, che con salutevoli leggi correggessero lo stato della Repubblica, e raffrenassero l'autorità del Doge, che si levava troppo in alto, e perciò porgeva opportunità alle disunioni, e alle discordie ... »<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> *Ibidem*, pp. 471-472.

<sup>86</sup> *Ibidem*, p. 481.

Al di là delle insistenze del Foglietta sul problema del doge, che non troverà riscontro nella nuova normativa, e di alcune sue inesattezze nel racconto, di cui parleremo, siamo di fronte all'ultima importante compilazione legislativa genovese prima delle riforme di Andrea Doria nel 1528.

#### 8. *Le riforme del 1443: l'iniziativa dei Capitani della libertà*

Contrariamente a quanto afferma il Foglietta ed a quanto comunemente riportato dalla storiografia, tra la fine del 1442 e l'inizio del 1443 ci sono due distinte fasi di attività normativa: la prima, patrocinata dai Capitani della libertà, dura fino all'elezione del doge Raffaele Adorno, avvenuta il 28 gennaio (e non il 18 come afferma il Foglietta), e la seconda, con caratteristiche abbastanza diverse dalla precedente, voluta dallo stesso doge e prolungatasi fino al febbraio 1443.

I manoscritti che ci tramandano la normativa in questione<sup>87</sup> si aprono alla data del 27 dicembre 1442, riportando una decisione dei Capitani tipica nel delineare l'atmosfera di timori e di incertezze in cui si muovono i governanti genovesi. Il titolo del passo è « De mittenda legatione domino duci Mediolani » e parte dalla considerazione che il duca milanese è forte e potente e, per di più, confinante con Genova, per cui egli può « multum rebus nostris et prodesse et obesse »<sup>88</sup>. I Capitani convocano sedici fra i più im-

---

<sup>87</sup> Il manoscritto principale è *Decreta et Statuta Communis Ianuae condita annis 1443 et 1444*, ASG, Biblioteca, ms. 136 (XV secolo); il secondo manoscritto è una copia del XVII secolo conservata presso la Biblioteca Civica Berio di Genova e segnata m.r. III. 26; il terzo è una copia del XVIII conservata presso la Biblioteca Universitaria di Genova e segnata B. III. 11 (A. OLIVIERI, *Carte e cronache* cit., p. 165, ne pubblica l'indice). Gli avvenimenti che hanno portato alla nuova legislazione si sono svolti fra la fine del 1442 e l'inizio del 1443 come mostra una attenta lettura dei manoscritti. La datazione 1443/1444 è la conseguenza di un errore di scrittura della prima data che appare nel manoscritto e che ha tratto in inganno i titolatori della raccolta.

<sup>88</sup> ASG, *Decreta*, 1443 cit., c. 1 r.: « Magnifici Domini Capitanei Ianuensis libertatis considerantes Illustrissimum Dominum ducem Mediolani cum propter eius opes et potentiam tum propter viciniam qua Ianuensis finibus iunctus est, posse multum rebus nostris et prodesse et obesse et convocatis ad se sedecim tantummodo civibus ex prestantioribus quos tota civitas habeat, atque delato illis iuramento celandi quicquid eis proponetur et ab eis decerneretur, proposuerunt eis an consideratis considerandis utile putent celebrem legationem decernere ad ipsum Illustrissimum Dominum ducem Mediolani que simul cum eo letetur super fundamentis huius vere libertatis nostre, que recenter iacta sunt, an sit potius a missione eiusmodi legationis desistendum. Cumque omnes sententiam dicere iussi fuissent tandem prevaluit sententia V. Nobilis Baptiste de Marinis qui consuluit non esse ad ipsum Illustrissimum Dominum du-

portanti cittadini, vincolandoli al segreto, e pongono il quesito se sia il caso di inviare una delegazione ufficiale al duca di Milano per spiegare le ragioni del rivolgimento interno che ha portato al governo dei Capitani ed alla fondazione a Genova di una 'vera libertà'. Il parere accettato alla fine della discussione è di evitare una ambasceria ufficiale per i sospetti che potrebbe far nascere presso gli alleati dei genovesi: è certo più utile una missione segreta, « sub alia specie quam legationis », che spieghi le ragioni della rinuncia alla ufficialità ed illustri la riconquistata libertà. Singolari sono sia il procedimento che le soluzioni adottate, sintomo della coscienza dell'incertezza e della precarietà in cui si muovono i nuovi governanti genovesi.

Due giorni dopo, il 29 dicembre 1442, viene affrontato il tema della stabilizzazione dell'attuale assetto istituzionale con il capitolo « De confirmatione dominorum Capitaneorum »<sup>89</sup>. Si tratta di un testo in certo senso

---

cem celebrem legationem mittendam vel ex hoc precipue quod ea malas suspiciones afferre posse colligatis nostris; utilius immo ac tutius esse consuluit ut clam ad ipsum Dominum Ducem aliquis mittatur sub alia specie quam legationis, qui sibi referat causa propter quas celebris legatio ad eum missa non sit. Item cum eo congratuletur super tanto bono recentis libertatis que dono Dei et opera celsitudinis sue parta est. In huius igitur executionem sententiae ab eisdem Magnificis Dominis Capitaneis creatus est vir Nobilis Iacobus Calvus ut Mediolanum accedat cum mandatis et instructionibus sibi dandis ».

<sup>89</sup> *Ibidem*, cc. 1 v.-2 v.: « Cum ad conspectum Magnificorum Dominorum Capitaneorum Ianuensis libertatis et Magnifici Consilii Dominorum Antianorum vocata fuissent spectabilia officia monete, provisionis Romanie et Sancti Georgii et preter ea plus quam centum cives ex prestantioribus quos tota civitas habeat; lecta est illis propositio tenoris infrascripti. Segnoi la caxiun per la qual voi sei demandae è quella che è dirò. Questi Magnifici Segnoi Capitani possia che alor è stacta dacta la cura e carrego de lo rezimento de questa citae pensando in quello chi aparten a lo ben e salvatiun de questa citae, monto meio van intendendo per experimento quello chi bezogna che no se intende ni per pensar ni per odi. E questo è natural cosa a ciascun penso che de tute le scientie no ne alcuna tanto certa quanto è la experientia. Inter liquae pensamenti soi elli intenden e provan esser necessarie a ogni rezimento reverentia e timor, senza liquae è difficile poi ben adriar le cose. Ma principalissimamenti queste doe cose sun necessarie a ogni novo rezimento. Intenden etiam de che cambiando de doi in doi meixi li Capitanni difficile cosa è poi exequir alcuna cosa grande sea bonna quanto se voia. Penso che avanti che li fundamenti sean facti e che se incomense de edificar sun quelli li doi meixi passan e cossi la renovaciun de li Capitanni adduxe novi pensamenti e nove opinioin e a questo modo se desisterea spesa vota da exequir monte cose optime ben pensae e za incomesae. Par etiam de verisimile che in li caxi che pon ogni iorno supravegnir li Capitanni liquae seran per vexenda considerando lo breve termino so, debian solamente pensar in quelle cosse che aparterran a lo so tempo e de tute le altre lasseran lo pensamento a li soi successoi. E se sera bezogno far alcunne grande executioni e altri processi, no averan quella audacia ni se prenderan quelli carregghi chi serean de bezogno a administrar ben la republica. Lequae cose tute considerando li dicti Magnifici Signoi Capitanni e monte altre lequae

famoso poiché contiene una parte propositiva redatta in dialetto genovese: inizia affermando che ad ogni reggimento sono necessarie «reverentia et timore» ma non è certo possibile eseguire alcuna cosa grande che sia buona e severa quando i magistrati che devono attuarla, nella specie i Capitani, durano in carica solo due mesi. Finché «questo stao de vera e universa libertae sea fundao e stabilio come l'utilitate publica requere», è opportuno prolungare il mandato di due di essi per un anno, per aver il tempo «de ordenar bene le cose e de correze e punir le cose malfaete, de extender li soi pensamenti in li tempi che sun a vegnir, e finalmente de considerar e disporre tuto lo stao de questa republica». I Capitani hanno già avuto per questa idea l'approvazione degli Anziani e di molti cittadini notabili (uno dei manoscritti riporta «cittadini nobili»!) e, «per servar le bonne usanze», presentano la proposta ad un organo straordinario comprendente, oltre ai Capitani ed agli Anziani, gli Uffici di Moneta, di Provisione di Romania, di San Giorgio e più di cento cittadini notabili. I voti favorevoli sono 131 e l'uso del termine *prevaluisse* fa pensare che la proposta abbia avuto dei contrasti. Una circostanza da porre in evidenza è la presenza dell'Ufficio di San Giorgio, completamente integrato nelle decisioni più importanti dello stato genovese.

---

è meio taxeir che dir, an cognossiuo e cognossen esser più cha necessario che persone che habian autoritae, reverentia, favoi, reputacium e possansa principalmenti abian per un tempo queste cure e carrego de queste execution; alo men fin questo stao de vera e universa libertae sea fundao e stabilio come lutilitae publica requere. E perche questi effecti seguissen avean pensao che li Magnifici Messer Zoane Antonio Dafiesco e Meser Rafae Adorno in liquae è grande autoritae, reverenda, favor e possansa, fossen confirmae in questa dignitae a lo men per un ano, e de li avanti a bon piaxe de la cita indagandoghe de tempo in tempo per vexenda sexe compagni come za a incomensao. Penso che tassando questo a elli resterà principalmenti cura e carrego de ordinar ben le cose e de correze e punir le cose mal faete, de extender li soi pensamenti in li tempi che sun a vegnir, e finalmenti de considerar e disporre tuto lo stao de questa republica. Non tassando cossi, in ogni vexenda seran avanti passae li doi meixi cha che alcunna cosa grande se possa exequir. Ni sera chi se prenda carrego de execution, ni chi provega ali perighi se non a la iornà. Sun la qual materia habiando questi Magnifici Segnoi Capitanii conferto cun li Magnifici Segnoi Antiaim e cun monti notabili citain han trovao universalmenti questo lor pensamento eser grandemente lodao. E per questa caxun per servar le bonne uzanse ve han facto demandar coci, e han volsuo esser serve propozo lo lor pensamento a fin che voi conscie se è ben far questa deliberation o no. Super quibus quidem ita propositis cum plerique sententias dixissent, tandem collectis vocibus comperitum est sententiam Spectati legumdoctoris Domini Damiani Pallavicini in quam voces centum ac triginta et una convenerunt prevaluisse. Is memoratis et omnibus ad propositum facientibus consuluit prenomatos Dominos Iohannem Antonium de Flisco et Dominum Raphaelem Adurnum confirmandos esse in hac dignitate capitaneatus per annum unum dumtaxat, prout in propositis memoratum est ».

Nella stessa seduta si continua a discutere sulla proposta di coloro che chiedono di prefissare i limiti del potere dei Capitani e le regole con cui la repubblica deve essere governata. Lo sbocco è l'immediata nomina di dodici cittadini « qui veteres regulas examinent et prout eis videbitur reforment. Et condito novo volumine regularum decernant ac declarent non solum arbitrium ac potestatem Magnificorum dominorum Capitaneorum sed etiam omnia ad universum regimen Ianuensis reipublice pertinentia »<sup>90</sup>.

Un'altra decisione riguarda la nomina del podestà: tradizionalmente si sceglie un giurista forestiero proveniente da una città lontana da Genova almeno cento miglia, ma ci si chiede se sia il caso, questa volta, di nominare un cittadino genovese o un confinante. Non sono spiegate le ragioni contingenti che consiglierebbero l'abbandono di un sistema collaudato e delle maggiori garanzie di imparzialità che esso offre, ma *omnes aut fere omnes*, cioè la quasi unanimità dei presenti si oppone e si attesta sul sistema del giudice forestiero finora seguito<sup>91</sup>.

In una seduta notturna, lo stesso giorno, si definiscono meglio i poteri attribuiti ai *conditores regularum*, che risultano di ampiezza ed ambiziosità veramente notevoli: essi si possono muovere

« cum amplissima ac generalissima auctoritate, arbitrio ac potestate irritandi et abrogandi eas regulas, quas conditionibus temporum ac moribus hominum parum convenire

---

<sup>90</sup> *Ibidem*, c. 2 v.: « Post hec cum plerique surrexissent ac dixissent potissimum expedire ut declaretur quo arbitrio ac potestate ipsi Magnifici Domini Capitanei functuri sint, et sub quibus nam regulis rempublicam administraturi cum quidam etiam in hac materia multa memorassent; collectis vocibus inventum est prevaluisse sententiam generosi videlicet Tediis de Auria in quam voces centum decem ac septem convenerunt. Hic consuluit quod Magnifici Domini Capitanei simul cum Magnificis Dominis Antianis ac Spectabilibus officialibus monete, provisionis Romanie et Sancti Georgii deligant cives duodecim ex prestantioribus civitatis qui omnes simul iuncti constituent duodecim cives regulatores ex prestantioribus et prudentioribus civitatis, qui veteres regulas examinent corrigant et prout eis videbitur reforment. Et condito novo volumine regularum decernant ac declarent non solum arbitrium ac potestatem Magnificorum Dominorum Capitaneorum sed etiam omnia ad universum regimen Ianuensis reipublice pertinentia ».

<sup>91</sup> *Ibidem*, c. 3 r.: « Item cum in ipso concilio propositum fuisset maxime pertinere ad rectam reipublice administrationem deligi prestantem aliquem virum in potestatem Ianue, memoratumque fuisse deligi posse ad id munus aut aliquem civem Ianue aut alium quempiam vicinum finibus Ianuensis aut alium externum distantem saltem milia centum. Et super eiusmodi electione iussi fuissent qui aderant, sententiam dicere omnes aut fere omnes consulerent nequaquam deligi civem Ianuensem. Sed potius et omnino quempiam alium distantem centum miliaria, prout in veteribus regulis sancitum est ».

iudicabunt. Novasque regulas condendi sub quibus non solum Magnifici d. Capitanei Magnificumque consilium dominorum Antianorum muneribus reipublice fungantur, sed quas etiam ceteri magistratus et universa civitas sibi impositas esse sciunt. Atque insuper etiam mandandi et comprobandi ex veteribus regulis eas quas utiles et moribus hominum accommodatas esse censebunt: dantes et attribuentes ipsis conditoribus regularum in his omnibus que dicta sunt: et in dependentibus, emergentibus et connexis ab eis omnimodam potestatem cum plenissimo ac latissimo arbitrio totamque demum auctoritatem quam ipsum commune Ianue habere cognoscitur, ita demum ut nullo unquam tempore quisquam obiicere aut cavilari possit eisdem conditoribus regularum auctoritatem quovis modo defuisse ... »<sup>92</sup>.

Potestà quindi di ridefinire i poteri del vertice dello stato anche in rapporto alle altre magistrature minori e di intervenire nei campi della vita pubblica regolati da norme ormai inattuali, ed i riformatori, con alla testa il giurista Damiano Pallavicino, prendono molto sul serio il compito ad essi assegnato. In una ventina di giorni, tanto è il tempo che passa fino alla elezione di Raffaele Adorno a doge, riescono a varare alcune norme dalle quali appare evidente lo sforzo di risolvere una serie di problemi nello spirito dell'ampio mandato ad essi affidato. Il lavoro della commissione viene interrotto troppo presto, ma il materiale che essa ha elaborato dimostra l'esistenza di una volontà innovativa rispetto alle legislazioni del passato.

I trentasei capitoli approntati concernono quasi esclusivamente la nuova struttura del vertice della repubblica – con i Capitani e gli Anziani – e la disciplina, non sempre nuova, di altri uffici dello stato. Significativo è, nel primo capitolo, prima di passare alla determinazione delle competenze, il giuramento richiesto ai magistrati di difendere la 'libertà', che, pur legandosi drammaticamente a difficili e recenti periodi di servaggio, riporta gli echi dei brevi comunali e del glorioso periodo repubblicano ad essi collegato<sup>93</sup>.

---

<sup>92</sup> *Ibidem*, cc. 3 r.-4 r.

<sup>93</sup> *Ibidem*, c. 4 v., cap. 1, « De iuramento prestando a Magistratibus et aliis pro defensione status publice libertatis »: « Sancimus ac decernimus quod Magnifici Capitanei, Magnifici Domini Antiani, Magnifici potestates Ianue totaque eius curia, Capitaneus palatii publici, Capitaneus platee palatii ductores peditum atque equitum quos quamdoque conduci publico stipendio contingat, vicarius curie Dominorum Capitaneorum ac milites eorum et demum omnes qui vel auctoritate in consulendo vel prefectura aliqua togata aut militari quovis modo fungentur in ipso initio iurare teneantur quod hunc statum publice libertatis bona fide summo studio ac totis viribus tuebuntur sustinebunt, iuvabunt nec quicquam recte aut indirecte comitent quod in lesionem vel detrimentum eius cedere suspicentur ».

I Capitani possono intervenire alle riunioni degli Anziani e con essi esaminare *publica negotia*: a tale attività consultiva e decisionale si affianca quella esecutiva che viene esercitata dai Capitani a rotazione, sempre affiancati dagli Anziani, secondo un turno settimanale. Con la stessa rotazione essi presiedono il Consiglio degli Anziani per gestire i «*negotia privatorum*», la «*administratio iuris*» e non meglio identificati «*cetera negotia*». Hanno poi la facoltà di spendere una certa somma per coadiuvare la cattura dei rei di lesa maestà e possono concedere salvacondotti purché non si riferiscano a «*vectigalia seu cabellas illius anni*»<sup>94</sup>.

---

<sup>94</sup> *Ibidem*, cc. 5 v.-6 v., cap. 4, «*De potestate ac iurisdictione Dominorum Capitaneorum*»: «*Sancimus ac decernimus quod Magnifici Domini Capitanei quorum potestas duos tantummodo menses duratura est quacumque eis videbitur possint vel descendere in Consilium Dominorum Antianorum, vel ipsum Consilium ad se vocare et simul cum ipsis Dominis Antianis consultare, decernere ac statuere super omnibus rebus, quas cognoverunt ad publica negotia pertinere. In quibus quidem statuendis quisque ipsorum Capitaneorum quotcumque fuerint habeant vocem unam sed prorsus et omnino teneantur semel in ebdomada saltem sex eorum vacare cum ipsis Dominis Antianis rebus ac negociis publicis, non solum consultando ac decernendo sed etiam exequendo que utilia videbuntur. Qua die nequaquam intendatur nisi eiusmodi negociis publicis reiectis prorsus rebus privatorum. Et in his omnibus sic agitandis ac decernendis et exequendis quisque eorum habeant vocem unam. Verum ut privatorum quoque utilitas et iuris administratio nullo pacto negligantur, sancimus et decernimus quod omni ebdomade unus eorum per solitas colorum vicissitudines presideat Consilio et simul cum Magnificis Dominis Antianis intendat negociis privatorum administrationi iuris et ceteris negociis que tunc agitari continget. Ita demum ut in octo ebdomadibus Domini octo Capitanei per equas vicissitudines Consilio presint quasque videlicet ebdomade sua. Quo tempore is qui Consilio preerit omnibus negociis que in Consilio gerentur et in omnibus que tunc ibi statuuntur ut fient habeant voces duas. Item quam parum admodum prodesse equas sanctasque leges tulisse nisi malorum audacia qui bonis legibus adversantur et terrore coherceatur et meritas penas luat, sancimus ac decernimus qui Magnifici Domini Capitanei teneantur intente vigilare ut rebelles, forestati, contumaces, inobedientes et eiusmodi genus hominum qui lese maiestatis rei sint, capiantur et in manum Communis Ianue sive officium suorum perducantur. Et casu quo capi non possint intendere eorum neci et exilio vel expulsionem ex toto Ianuensi districtu et ex omni ditione Communis Ianue. Pro quibus quidem sic capiendis, interficiendis et ut dictum est fugandis ac depellendis liceat ipsis Magnificis Dominis Capitaneis videlicet sex ex eis concordantibus impendere de publico erario libras duo milia quingentas absque alicuius Magistratus officii vel private persone auctoritate noticia vel consilio illis modis ac viis que eisdem Dominis Capitaneis vel sex eis meliores videbuntur. Et si forsitam ea summa non suffecisset et eis videretur ad hec que dicta sunt perficienda aliis peccuniis opus esse, tunc quam primam rationem reddiderint ipsarum librarum duarum milium quingentarum in hos usus compsumptarum, eaque racione fuerit acceptata liceat ipsis ad se vocare Magnificos Dominos Antianos et officium monete et ab eis petere ut decernant alias peccuniarum summas in hos usus erogandas. Et quantum fuerit tunc ab ipsis Dominis Capitaneis, Consilio et Officio monete decretum seu permissum posse impendi, tantum liceat rursus eisdem Dominis Capitaneis sive*

Non innovativa nella sostanza appare invece la disciplina della elezione degli Anziani, se si eccettua la partecipazione del Banco di San Giorgio<sup>95</sup>,

---

sex eorum in perniciem eiusmodi pravorum hominum erogare. Inhibemus tamen et omnino interdicimus eisdem Dominis Capitaneis ut clam, vel palam directe vel indirecte, sub aliqua etiam specie publice utilitatis quantumcumque verisimili possint aliquid impendere in stipendia vel provisiones secretas. Item sancimus ac decernimus quod quotienscumque eisdem Dominis Capitaneis utile videatur, liceat eis salvosconductus concedere per mensem unicum et uni persone semel tantum. Ita tamen quod eiusmodi salvosconductus nequaquam extendatur ad vectigalia seu cabellas illius anni. Et si forsitam ad aliqua alia debita cuiusvis generis ac nominis extenderetur, restringatur semper declarationem commandi dierum octo vel etiam pauciorum si equius videbitur. In qua quidem salvosconductus dacione ipsi Domini Capitanei vel saltem sex eorum debeant esse concordēs. Et si forte publica utilitas exigere videretur ut is cui eiusmodi salvosconductus semel datus esset, rursus alium salvosconductum posset impetrare, non liceat secundum dari ab ipsis Dominis Capitaneis nisi cum assensu et auctoritate Magnifici Consilii Dominorum Antianorum. In electione vero officii monete sancimus ac decernimus ut unus tantum ex Dominis Capitaneis presens sit, ille eorum in quem saltem quinque ex ipsis concordēs fuerunt, qui in creandis novis officialibus monete habeant voces duas, et cum ad calculos pervenietur iaciat calculos duos ».

<sup>95</sup> *Ibidem*, cc. 7 r.-8 r., cap. 5, « Qua forma eligi debeant Domini Antiani »: « Sancimus ac decernimus quod appropinquante fine quarti mensis cuiusque Antianatus Magnifici Domini Capitanei convocari debeant ipsos Dominos Antianos, officiales monete, officiales provisionis Romanie et protectores Sancti Georgii. Ita ut et in ipsis et in omni officio sit legitimus ibique proponere necessitatem novi Antianatus creandi. Et post sermones qui in examine talis materie convenientes sunt, eligere debeant cives octo servatis colorum equalitatibus. Qui mox in palatium deducantur, post quorum adventum ipsi Domini Capitanei inter se statuunt quisnam unus ipsorum interesse debeat creationi Antianorum. Et ille in quem saltem quinque Dominorum Capitaneorum convenient eiusmodi electionis curam habeant. Atque ita abeuntibus reliquis Capitaneis cum ceteris officialibus solus ipse octo electores ad se venire iubeat et sub examine calculorum qui erunt decem numero ipse Dominus Capitaneus et octo electores novos Antianos creent, delato prius eisdem electoribus iuramentum quod eligent duodecim Antianos ex civibus illis quos in tota urbe ac suburbis meliores, aptiores presentis status amantiores esse arbitrabuntur. In qua quidem electione idem Dominus Capitaneus et duplicem vocem habeat et geminos calculos in urnam mittat. Eligant autem duodecim Antianos quorum pars dimidia sit ex Nobilibus albis ac nigris equalitate servata. Pars alia dimidia ex popularibus quorum tres mercatores sint et tres reliqui artifices, etiam colorum paritate servata. Nec tamen negligent animadvertere ad Dominos Antianos qui iam anno uno eo munere functi fuissent ut ex hac et eiusmodi considerationibus boni mores et eque vicissitudines quantum licebit in tota civitate fruerent. Nec liceat cuiquam sic electo excusare se aut illi munus recusare, nisi manifeste cognoscatur efficacis ratio excusationis sue iudicio Domini Capitanei qui tunc Consilio presidebit, et ipsius Consilii. Qui si excusantis se rationes acceptaverint alium loco eius subrogent sub examine tamen calculorum in qua subrogatione idem Dominus Capitaneus geminos calculos mittat. Ea creatione Antianorum facta deferatur illis iuramentum quod in veteribus regulis declaratum est. Similique ratione qua die in palatium accessuri erunt, convenient mane in Sanctum Laurentium misam audiant in ede Beati Iohannis Baptiste. Et cetera omnia faciant que in veteribus regulis statuta sunt. Post hoc in palatium ascendant atque ibi iuramentum subeant, quod novis Antianis in ipso initio deferri mos est ».

mentre è abbastanza curioso che, a difesa del prestigio dello stato, si preveda la designazione di un «vir doctus et idoneus», anche estraneo alla magistratura dei Capitani e degli Anziani, per incontrare e intrattenere degnamente le delegazioni diplomatiche straniere: il livello culturale dei reggitori ufficiali deve essere veramente modesto e si vuol evitare che per colpa loro ci sia «dedecus et irrisum nominis Ianuensis»<sup>96</sup>.

Si passa poi alla regolamentazione di una serie di magistrature, ad incominciare dal podestà, e vengono fissate le norme generali per la collazione degli uffici.

Una ricerca di maggiore moralità unita al pessimismo sulla capacità degli uomini di mantenersi incorrotti emerge in diverse norme. Già parlando del Vicario dei Capitani che viene staccato dalla *familia* addetta ai supremi reggitori per divenire un dipendente diretto dello stato, si afferma che «innocentiorum incorruptiorumque hoc pacto prestare se possit quod si alieno cibo alatur et aliunde quam a communi stipendium accipiat»<sup>97</sup>. Si ritiene anche opportuno trattare bene i podestà perché mantengano integrità e virtù, o almeno la vendano a caro prezzo<sup>98</sup>, ma questa logica è completamente rovesciata nel

---

<sup>96</sup> *Ibidem*, c. 8 r.-v., cap. 6, «Quisnam rendere debeat Legationibus alienigenarum»: «Scientes Prioratui Dominorum Antianorum aliquando preesse viros indoctos et reddendis responsionibus parum idoneos que res apud legatos exterarum nationum quos audiri contigit, plerumque peperit dedecus et irrisum nominis Ianuensis, sancimus ac decernimus quod sempercumque audienda erit aliqua legatio principum vel comitatum aut cuiusvis nationis externe, priusquam legatio illa ad presentiam Magnificorum Dominorum Capitaneorum et Consilii admittatur, inter eos consultari debeant ac decerni quisnam ipsi legationi responsionem daturus sit et si in eis fuerit vir aliquis doctus et idoneus, is legationi respondeat nullo habito respectu ad eum qui tunc in Prioratu sedebit. Si vero nec in eis tunc esset vir aliquis satis idoneus volumus ut civis aliquis ab eis deligatur, quem idoneum dandis responsionibus iudicaverint. Isque sedere iubeatur et legationi respondere».

<sup>97</sup> *Ibidem*, c. 5 r.-v., cap. 3, «De Vicario Magnificorum Dominorum Capitaneorum»: «Ut autem vicarius Dominorum Capitaneorum maiore libertate fruatur nec aliquid Capitaneorum videri possit obnoxius, sancimus ac decernimus ut ex erario publico annuatim sibi persolvantur libre tricente et septuagintaquinque pro quatuor equas pensiones hoc est singuli tribus mensibus pars quarta, que summa numerari sibi intelligatur pro suis salariis et alimentis ac sumptibus famulorum sive unum sive plures habere velit. Arbitramur enim quod innocentiorum incorruptiorumque hoc pacto prestare se possit quam si alieno cibo alatur et aliunde quam a Communi stipendium accipiat».

<sup>98</sup> *Ibidem*, cc. 8 v.-9 r., cap. 8, «De salariis et familia potestatis Ianue»: «Cognoscentes omnem rempublicam omnemque hominum cetum vinculo potissimum iusticie contineri, que quidem incorrupta non redditur nisi a viris integris et incorruptis quorum integritas et virtus

caso dei consoli delle *calleghe*, addetti ai pubblici incanti e a problemi di gabelle, per i quali si decide di non erogare in futuro il salario, dal momento che la percezione dello stesso, forse per l'impegno continuativo ed esclusivo loro richiesto, li rende facili alla corruzione. Con questa nuova normativa si nega loro il salario ma si diminuisce, al contempo, la continuità della loro attività<sup>99</sup>. Nello stesso spirito moralizzatore si puniscono i notai eccessivamente esosi<sup>100</sup>; si sottopongono gli ufficiali agli stessi oneri degli altri cittadini<sup>101</sup>;

---

caro certe emi non potest, sancimus ac decernimus ut ex stipendio ac provisione potestatum Ianue nihil prorsus minuatur immo habeant deinceps ac teneant equos, famulos, milites, ser-vientes et totam familiam que in veteribus regulis declarata est. Parique ratione percipiant salaria et provisiones in ipsis regulis taxatas. Quas quidem regulas anno MCCCCXIII<sup>o</sup> conditas a nobis diligenter examinatas, quatenus respiciunt ordinem salaria, provisiones ac familiam potestatum, comprobandas duximus et omnino servari sine aliqua immutatione, decernimus ut sic sanctos et innocentes potestates habeamus; et ipsi magnam familiam alentes rerum executiones commodius perficiant ».

<sup>99</sup> *Ibidem*, c. 9 r.-v., cap. 9, « De consulibus calegarum sine salario creandis »: « Experientia rerum omnium magistra edocuit consules calegarum qui cum salario creati solent, corruptius agere solitos. Quam ob rem sancimus ac decernimus ut deinceps in sacculis includantur nomina civium qui consulatui calegarum idonei iudicentur. Et quibus sacculis servata semper colorum equalitate et bona vicissitudine, educantur postea quatuor nomina civium qui per quatuor menses sint consules calegarum. Ita ut ter in anno is magistratus renovetur. Nec ullum percipiat stipendium vel salarium, ut fieri solet in creandis officialibus gazarie. Qui consules obligati sint omnes controversias coram se motas decidere ac finire. Et tamen habere possint eam quietem et vicissitudinem que Dominis Sindicatoribus permessa est, ut aliquot diebus ebdomadis omnes quatuor ad iusdicendum conveniant. Reliquis diebus duo tantum sedeant et expeditioni curarum intendant ».

<sup>100</sup> *Ibidem*, c. 14 r., cap. 12, « De solutionibus Notariorum »: « Sancimus ac decernimus quod omnes Magistratus affixam parieti teneant tabulam que normam dat solutionibus Notariorum, quod que si Notarius vel subscriba quispiam inveniatur excessisse legem solutionis sue mox privetur ille scribania et hic subscribania et preterea condemnatus esse intelligatur ad duodecuplum. Cuius utriusque rei iudex sit et executionem faciat officium Sindicorum Communis ».

<sup>101</sup> *Ibidem*, c. 14 r., cap. 13, « Quod officia vel scribanie neminem exemptum faciant ab oneribus publicis »: « Sancimus ac decernimus quod nec scribe officii monete, nec impense ordinarie, nec statutorum, nec aliquorum mutuorum vel avariarum, nec sindicorum aut alterius officii vel Magistratus, vice Capitanei nec demum quipiam alii pretextu vel occasione officiorum quibus fungantur, vel scribaniarum in quibus constituti sint pretendere vel allegare possint se immunes vel exemptos esse a solutionibus avariarum, mutuorum et aliorum onerorum publicorum; solis tamen Cancellariis exceptis et duodecim nunciis targetarum, quos constat multum iam seculis exemptos esse solere ».

si vieta il cumulo delle cariche<sup>102</sup> e la loro durata prolungata<sup>103</sup>; si vieta l'utilizzazione di funzionari che abbiano esercitato l'ufficio l'anno precedente a fianco del magistrato scaduto<sup>104</sup>, e si inibisce l'esercizio di una funzione pubblica nel luogo in cui l'aspirante ufficiale sia nato o da cui provenga<sup>105</sup>; si richiede la prestazione di garanzie da tutti gli ufficiali, si impone la fedeltà ai rettori delle terre convenzionate e l'obbligo di innalzare solo le insegne del comune<sup>106</sup>. Contemporaneamente si intensificano i controlli dei Sindacato-

---

<sup>102</sup> *Ibidem*, c. 15 r., cap. 18, « Quod nemo habeat eodem tempore duplex officium aut geminam scribaniam »: « Ut bona equaque vicissitudo que omnibus grata videtur, facilius inter omnes servari queat; sancimus ac decernimus quod nemo eodem tempore habere aut exercere possit geminum officium aut geminam scribaniam immo altero vel altera privetur ad quod vel qua alius eligatur ». È interessante anche la minuziosa casistica riguardante gli ufficiali deceduti durante l'espletamento dell'ufficio (*Ibidem*, cc. 19 r.-20 r., cap. 31, « Quomodo solvendum sit officialibus decedentibus in officio »).

<sup>103</sup> *Ibidem*, c. 16 r., cap. 21, « Quod scribanie que per Collatores conferri non solent habeant etiam annuam vicissitudinem »: « Cognoscentes multa esse officia multasque scribanias in quibus diuturnitas temporis homines efficit deteriores; sancimus ac decernimus quod scribanie officii monete, impense ordinarie, vicarii Dominorum Capitaneorum, statutorum, sindicorum, officii lanarum et si que sunt eiusmodi qui per generales collatores officiorum conferri non solent, habeant nihilo minus annuam vicissitudinem more aliarum. Ita ut hi ad quos ius atque auctoritas conferendi illas pertinet, teneantur singulis annis in unaquaque earum novos scribas eligere »; *Ibidem*, c. 17 r., cap. 24, « Quod nemo possit in eodem officio ultra annum confirmari: Cum experientia longoque usu compertum sit rectores ex temporis diuturnitate nequaquam fieri meliores; sancimus ac decernimus quod nemo rectorum vel castellanorum qui in aliqua parte Ianuensis districtu accessuri sint, confirmari possit ultra annum in officio vel castellania, cui pre-fuit; aliquo pretextu vel colore etiam evidentis ac manifeste utilitatis cum verisimile sit raro quemquam adeo bonum esse rectorem cui eque bonus succedere non possit ».

<sup>104</sup> *Ibidem*, c. 17 r., cap. 25, « Quod Vicarii ripariarum non retineant iudicem vel familiam precessoris »: « Sancimus ac decernimus quod aliquis vicariorum quatuor qui in Ianuensi districtu preesse solent, non possit directe vel indirecte secum habere vel in officio retinere aliquem iudicem vel militem alicuius precessorum suorum nisi plenum triennium postea intercessisset; sub qualibet gravi pena, arbitrio sindicorum taxanda et ex suis salariis retinenda ».

<sup>105</sup> *Ibidem*, cc. 14 v.-15 r., cap. 16, « Quod nullus possit esse Rector, Castellanus aut Scriba terre unde sit oriundus »: « Ut rectores, castellani et scribe recisis amiciciarum et inimiciciarum affectibus, rectius ac sanctius officio fungantur; sancimus ac decernimus quod nemo qui vel ipse vel pater eius natus sit in aliquo loco vel ipse in eo habitet, eligi possit castellanus aut rector vel scriba illius loci, immo ex ipsa origine vel habitatione hoc ipsum omnino prohibitum esse intelligatur ».

<sup>106</sup> *Ibidem*, fo. 18 r., cap. 28, « De Rectoribus terrarum conventionatarum »: « Sancimus ac decernimus quod aliquis quicunque eligatur potestas aut rector alicuius civitatis aut terre conventionate non possit oblatum sibi officium quomodolibet acceptare, nisi prius ad Magni-

ri<sup>107</sup>, e si ribadisce per gli ufficiali il divieto di accettare doni che possano « dignitatem reipublice Ianuensis minuere vel iusticiam corrumpere »<sup>108</sup>.

---

ficos Dominos Capitaneos et Consilium accesserit et notificata electione sua ab illis obtinuerit licentia scriptam acceptandi. Qui tamen postquam in eo officio annum impleverit, confirmari nequaquam possit, vel in eo ultra annum remanere, sub qualibet gravi pena arbitrio sindicatorum taxanda et exigenda; *Ibidem*, c. 18 r.-v., cap. 29, « Ut omnes officiales satsident »: « Ut hi qui in Magistratibus vel officiis male se gesserint promptius puniri possint; sancimus ac decernimus quod omnes potestates, vicarii, rectores, castellani, officiales et scribe priusquam a Cancellaria expediuntur, satsident sub formis et de quantitibus inferius declaratis ... Reliqui omnes officiales et scribe satsident a libris centum usque in triamilia, iudicio Magnificorum Dominorum Capitaneorum et Consilii. Sed precipue et omnino consul Caphe, potestas Pere, capitaneus Famaguste, ceterique rectores transmarini promittere ac satsidare teneantur quod finito tempore regiminis sui aut permittent Ianuam aut saltem secum afferent omnes processus et condemnationes, quas ab eis factas fuisse continget. Quique hos processus intra dies quindecim presentabunt perfectos et signatos eisdem Magnificis Dominis Capitaneis et Consilio vel saltem officio Dominorum Sindicatorum. Et quod de transmarinis rectoribus dictum est, hoc idem intelligatur de ceteris rectoribus tam in Ianuensi districtu quam extra ubilibet terrarum constitutis, dies autem quindecim presentandis processibus constituti a prima die adventus cuiusque rectoris numerari ac defluere incipiant. Et teneantur cancellarii non dare litteras vel alia expeditionum precepta ullis rectoribus nisi prius satsdatum fuerint in forma iandicta; sub pena pecuniarii ac sindicamenti librarum quinquaginta. Ipsique rectores et scribe qui sine his fideiussionibus ad officia vel scribanias accederent, cadant in penam a libris decem, usque in centum arbitrio Dominorum Sindicatorum Communis »; *Ibidem*, c. 17 r.-v., cap. 26, « Quod officiales Communis Ianue non deferant alia insignia quam Communis »: « Ut Maiestas et decus rei publice Ianuensis etiam in minoribus rebus non negligantur; sancimus ac decernimus quod prefecti, capitanei terrestres ac maritimi, vicarii, potestates, rectores, castellani, ceterique officialibus Communis Ianue deferre teneantur omnino insignia Communis. Nec alia insignia quam sua propria et ipsius Communis terre possint in suis vexillis signis et clipeis, ita tamen ut insignia Communis in loco semper digniore affigantur et collocentur, sub qualibet gravi pena arbitrio sindicatorum taxanda et exigenda ».

<sup>107</sup> *Ibidem*, cc. 15 v.-16 r., cap. 20, « De Vicecapitaneis maiore cura sindicandis »: « Quoniam in longum usum vel potius abusum deductum est ut scribanie vicecapitaneorum ipsas cedant in salarium ac mercedem suam; sancimus ac decernimus ut sindicatores Communis Ianue presentes et futuri singulari cura animadvertant ne scribe illius cure debitam solutionum suarum normam excedant, neve cupidine lucri cause illius cure in longius protrahantur. Et demum quotiens ad eos querele contra vicecapitaneos aut verum scribas ad eos deferentur, intensius animadvertant ad Curiam illam quam ad unam quamvis aliam intenta potissimum ipsarum scribaniarum suspicione ».

<sup>108</sup> *Ibidem*, c. 17 v., cap. 27, « Quod Rectores vel officiales Communis dona accipere non possint »: « Ne forte dona aut aliquod munerum genus possit vel dignitatem reipublice Ianuensis minuere vel iusticiam corrumpere; sancimus ac decernimus quod aliquis potestas, rector, vel officialis ubiis terrarum Communis Ianue constitutus non possit clam vel palam pro se vel alium habere aut quovis modo recipere aliquid donum, munus, largitionem vel etiam provvisionem a quovis Domino Communitate vel privata persona, preterquam levia munuscula esui aut potui

Un capitolo più generale, infarcito di cautele e divieti, si prefigge lo scopo di riordinare i modi di conferimento degli uffici perché sono stati molti i mali a cui, in passato e di recente, ha dato origine la loro « inordinata collatio »<sup>109</sup>. Questo testo è forse il risultato più completo sia del compro-

---

accommodata, que ... intra paucissimos dies corruptibilia sint; sub qualibet gravi pena arbitrio sindicatorum taxanda et exigenda. Quod vero in alicuius regnis, imperiis vel civitatibus pro Communi Ianue constituti sunt; his similiter nequaquam liceat clam vel palam per se vel per alium accipere vel retinere aliqua dona nisi eiusmodi superius declarata sunt. Excepto tamen quod liceat potestati Pere, consuli Caphe, capitaneo Famaguste accipere equos acipitres et eiusmodi volucres quarum tamen rerum precium in utilitatem publicam convertatur ».

<sup>109</sup> *Ibidem*, cc. 9 v.-13 v., cap. 10, « Qua forma officia conferenda sint »: « Quantum malorum sepe attulerit inordinata officiorum collatio non modo Ianuensi rei publice sed illis etiam populis qui iniquos rectores perpassi sunt, et vetera et recentia tempora documento sunt. Huic igitur malo quantum Deus permiserit occurrere cupientes, sancimus ac decernimus quod singulis annis in ipso decembris initio Magnifici Domini Capitanei simul cum Dominis Antianis fieri iubeant librum, qui requirentium vulgo dicitur, ipsaquemet die octo cives servatis coloribus et debita vicissitudine creent qui declarent quenam unicuique colori officia et scribanie obveniant. Eaque declaratione facta, id ipsum in libro requirentium adnotetur. Ut qui officia petitori sunt non ignorent ea que colori suo assignata fuerint. Deinde liber ipse exponatur populo pauculis diebus facta voce preconis noticia populo eius temporis quod prefixerint adnotationi eorum qui officia petere voluerint. Post hec eo tempore exacto mox Magnifici Domini Capitanei et Consilium vocare teneantur officia monete, provisionis Romanie et Sanctigeorgii. Cumque aderit legitimus numerus tam vocantium quam vocatorum, deferatur omnibus iuramentum quod constituent duodecim cives servatis coloribus ac vicissitudinibus ac bonis moribus civitatis ex his quos prestantiores et huic operi aptiores putaverint. Quo iuramento prestito moneatur hos duodecim cives sub calculorum censura creare. Ita tamen ut nemo pater, frater aut filius alicuius deligentium nominare aut deligi possit. Qui duodecim sub hac forma et lege creati deducantur in locum archanum et ceteris inaccessiblei, in quo ipsi soli cum uno Cancellariorum includantur; delato eis ante omnia iuramento quod ipsi sub iudicio calculorum deligent vigintiquatuor cives collatores officiorum servatis coloribus vicissitudinibus ac statutis et bonis moribus civitatis, ut dictum est. Ex illis videlicet quos aptiores ac meliores ac reipublice amantiore esse arbitrabuntur. Atque ita ipsi soli duodecim in archano loco sepositi nullo alio presente preter Cancellarium, creent vigintiquatuor officiorum collatores. In quorum quidem vigintiquatuor creatione servetur hec forma. Qui videlicet ipsi duodecim eligentes adnotari faciant ex uno quoque quatuor colorum quos voluerint, dummodo ex uno colore non adnotentur supra duodenarium numerum, citra vero eum numerum nominari possit, si ad laboris evitacionem placuerit ipsis eligentibus pauciores nominare. Hac igitur nominatione sic facta omnes percenseantur sub calculis et sex illi ex uno quoque colore in quos plures calculi convenerint, creati esse intelligantur, etiam si in unius creationem paucissimi calculi convenirent declarato tamen quod nemo pater, frater, aut filius illorum duodecim possit in vigintiquatuor collatoribus creandis nominari. His igitur collatoribus viginti quatuor sic delectis, mox fiat noticia creationis sue Magnificis Dominis Capitaneis qui in locum idoneum illos ad se vocari iubeant et delato sibi iuramento quod ex omnibus nominandis, officia et scribanias illis conferent quos digniores, meliores et magis

messo tra le componenti sociali per la spartizione degli uffici, sia dello sforzo di moralizzazione della pubblica amministrazione voluto dai Riformatori. Appare quindi coerente alla nuova impostazione della vita pubblica genovese anche il fatto che le strutture politiche ed economiche presenti nella città agiscano di concerto: infatti fra le magistrature delegate al suddetto compito di riorganizzazione figura anche l'Ufficio di San Giorgio, ormai definitivamente integrato nella vita pubblica dello stato. Lo stesso Ufficio rientra fra gli elettori di «*prefecti seu Capitanei et Admirati*»<sup>110</sup>, ufficiali che per la prima volta vengono considerati in maniera autonoma nella legislazione: con tale operazione e con altri capitoli dedicati a magistrature con compiti militari viene in luce la speciale attenzione che i compilatori riservano a questo delicato settore<sup>111</sup>.

---

idoneos iudicabunt, in Dei nomine, sedeant cum Dominis Capitaneis et cum illis incipiant officia conferre. In qua quidem collatione omnes Domini Capitanei si voluerint possint esse presentes et quisque eorum vocem unam habere intelligatur sive calculum unum ... » (il testo prosegue elencando minuziosamente le modalità delle elezioni).

<sup>110</sup> *Ibidem*, c. 13 v., cap. 11, «*Qua forma eligendi sint Prefecti seu Capitanei et Admirati*»: «*Statuimus ac decernimus quod Prefecti sive Capitanei terrestres et maritimi galearum decem vel abinde infra ac etiam navium nisi tanta est navium potentia, que iudicaretur ipso sumptu excedere potentiam decem galearum, eligantur sub censura calculorum ab Magnificis Dominis Capitaneis, Dominis Antianis et officialibus monete provisionis Romanie et Sanctigeorgii. Si vero electio facienda est Admirati sive Prefecti navium vel galearum supra decem vel tot navium que iudicaretur excedere potentiam decem galearum; tunc Magnifici Domini Capitanei, officia monete, provisionis Romanie et Sanctigeorgii per suffragia vocum eligant sibi que ipsis adiungant cives vigintiquatuor servatis coloribus ac statis et consuetudinibus civitatis. Et simul cum eis sub censura calculorum fiat electio*».

<sup>111</sup> *Ibidem*, c. 14 v., cap. 14 «*Quod castellanee non conferantur nisi civibus Ianue*»: «*Sancimus ac decernimus quod licet officia cuncta dignius conferenda videantur civibus Ianue quam ceteris, omnes tamen castellanee a minimis ad maiores civibus Ianue et non aliis conferri debeant; ita ut omnino prohibitum esse intelligatur aliis quam civibus ulla castellanee committere*»; *Ibidem*, cap. 15, «*De quanto Castellani satisfacere debeant*»: «*Sancimus ac decernimus quod omnes castellani priusquam libras suas impetrent: satisfacere idonee teneantur in Cancellaria Communis Ianue in forma solita et expedienti. Et ne dubitatio suboriat quantitatam de quibus satisfacere sint, decernimus ac declaramus quod castellanus qui sit habiturus socios decem vel ab inde infra satisfacere ad rationem et computum florenorum tricentorum pro singulo socio. Qui vero maiorem numerum habituri sint satisfacere ad computum librarum tricentorum pro singulo socio*»; *Ibidem*, c. 16 v., cap. 16, «*Quod potestates et Castellani ceterique Rectores non veniant Ianuam sine licentia*»: «*Ne civitates et terre Communis Ianue que Rectorum cure commisse sunt ex illorum negligentia periclitentur sancimus ac decernimus quod aliquis potestas, rector aut castellanus ubilibet terrarum pro Comuni Ianue constitutus non audeat quovis pretextu vel colore etiam magne ac manifeste utilitatis discedere a custodia arcis vel ca-*

La compilazione si interrompe con tre capitoli che, seppure non tutti originali, mostrano la volontà dei riformatori, negli ultimi giorni di durata dell'ufficio, di completare la loro opera affrontando il nodo rappresentato dal funzionamento della giustizia.

La prima norma riguarda le controversie mosse nei confronti del comune e prevede un procedimento complesso che ha come fulcro un parere non decisivo dell'Ufficio di Moneta, o del Collegio dei Giurisperiti o di un collegio di cittadini legisti, illetterati, o misti (formato cioè da tecnici giuristi e da cittadini comuni) secondo le competenze specifiche richieste dalla questione da dibattere e decidere <sup>112</sup>.

---

stri sibi commissi, vel a civitate, vel terra cui preest, causa Ianuam veniendi aut in alium longinquum locum accedendi sine licentia Magnificorum Dominorum Capitaneorum et Consilii scripta et sigillata, sub pena librarum a decem usque in centum arbitrio Dominorum syndicatorum taxanda et irremissibiliter exigenda». Nello stesso spirito può leggersi (*Ibidem*, cc. 18 v.-19 r., cap. 30) «Quod nullus Ianuensis veniat Ianuam legatus»: «Sancimus ac decernimus quod nullus qui sub Ianuensis nomine concludatur, audeat Ianuam accedere legatus alicuius Regis, Principis, Domini, vel Comitatis. Qua in re si quis contrafecerit: primum omnino aditus atque auditus sibi denegetur deinde cadat in penam a libris centum usque in mille arbitrio Dominorum Capitaneorum et Consilii, quam Domini Syndicatores omnino exigere teneantur sub pena solvendi ex propriis facultatibus».

<sup>112</sup> *Ibidem*, cc. 20 v.-21 r., cap. 32, «Si quis Communi moverit controversiam vel e contra quomodo agendum sit»: «Ne forsitan iura nostre reipublice male defensa quandoque sancimus periclitentur ac decernimus quod si quis velit centra Commune controversiam movere, ante omnia petitionem suam scripto mandatam, deponat coram Magnificis Dominis Capitaneis in legitimo saltem numero congregatis et Magnifico Consilio Dominorum Antianorum in quo omnes duodecim presentes sint. Qui vocari iubeant Spectabile Officium monete, duos sapientes Communis et omnes quatuor syndicos Communis, ut si res que proponetur pluribus forsitan ignota sit; ac saltem unus aliquis inveniatur qui et illius cognitionem habeat et iura Communis non ignoret. Deinde moneantur sub gravibus penis sapientes et syndici Communis ne verbum ullum proferant, quod possit obesse Communi. Et insuper coercentur ut iura Communis cum fide ac studio tueantur, his ita gestis liceat ipsis Dominis Capitaneis Antianis et officialibus monete sermonem inter sese aliquem habere, ut qui eius controversie maiorem peritiam habuerint, possint alios edocere, post hoc auditis una parte petente seu supplicante et parte altera sapientibus ac syndicis Communis sub calculorum censura decernant utrum ea petitio sit admittenda vel ne. In qua consultatione duo tercia calculorum sufficiant ad annuendum vel reprobandum. Quod si ex calculis compertum fuerit petitionem admittendam esse, tunc expensis et consideratis genere et conditionibus eius controversie, liceat ipsis Magnificis Dominis Capitaneis, Antianis et officialibus monete controversiam ipsam committere vel eidem officio monete, vel collegio iuris peritorum, vel aliis civibus peritis legum, vel illitteratis, vel mixte iuris peritis et illitteratis, prout eisdem videbitur rectius et convenientius fore; dummodo eiusmodi controversie committi nullo modo queant sapientibus Communis, ne qui ad consulendum ac patrocinandum Communi vocati sunt

Completamente ripreso dagli statuti civili del 1414 è, invece, il capitolo che fissa i limiti dell'intervento, sempre eccezionale, dei Capitani e degli Anziani in materia giurisdizionale<sup>113</sup>, facendo salve le competenze specifiche della magistratura ordinaria.

Più originale è un altro capitolo da cui emerge una tendenza a concedere le rappsaglie solo in casi estremi: mentre si sospendono quelle già concesse, si imposta una procedura quasi di tipo diplomatico, tendente ad ottenere giustizia a livello di rapporti interstatuali. Solo quando tali tentativi si siano dimostrati vani, i Capitani e gli Anziani passano la pratica all'Ufficio di Mercanzia che, con un parere tecnico, ne valuta la consistenza economica. Prima, però, che la magistratura suprema genovese giunga alla definitiva concessione della rappsaglia è necessario che si sia rivelata vana un'ultima *monitio* allo stato interessato come controparte<sup>114</sup>.

---

iudices fiant. Eiusmodi vero commissiones in quemcumque incidant nunquam intelligantur facte ad decidendam causam, sed potius ad referendum. In quibus quidem relationibus id omnino servetur, quod antiquis legibus sancitum est: ut videlicet qui contra Commune relationem factum sint, prius verbo referant. Nec relationem suam scripto mandent, nisi est patefacta ipsis Dominis Capitaneis Antianis et officialibus monete et ab eis accepta licentia referendi. Quod si petitio ex numero calculorum reprobata fuisse inveniatur, non possit rursus proponi nisi iuxta formam regule que est de petitionibus reprobatis. Si vero ex numero calculorum nec admissa fuisset, nec reprobata, tunc intelligatur non posse rursus proponi nisi sex mensibus plenis intercedentibus. Et quod de his dictum est qui contra Commune velint controversiam movere, hoc idem intelligatur de iis contra quos movenda sit controversia ex parte Communis ut in utroque controversiarum genere par forma servetur ».

<sup>113</sup> *Ibidem*, cc. 23 r.-25 v., cap. 35, « De prohibita intromissione iusticie ». Si veda, per il confronto, *Statuta et decreta Communis Genuae*, a cura di A.M. VISDOMINI, Bononiae 1498, cap. 82, pp. 73 v.-74 v.

<sup>114</sup> *Ibidem*, cc. 21 v.-22 v., cap. 33, « De represaliis concessis et concedendis »: « Non ignorantes represalias quasdam easque non paucas liberius ac facilius impetratas fuisse, quam reipublice conduxisset; sancimus ac decernimus quod omnes represalie hactenus quandocumque concesse contra quemvis Regem, Dominum civitatem vel nationem suspense esse intelligantur et sint per annum unum ab hodie proxime securitum. Ita tamen quod si ea natio contra quam impetrate fuissent, habeant et ipsa represalias contra Ianuenses et litteris Magnificorum Dominorum Capitaneorum et consilii certior facta huius suspensionis, ac rogata parem suspensionem suarum represaliarum facere, eas tamen non suspenderet: eo casu hoc nostra suspensio ad eam nationem minime se extendat nec eius beneficio id queat. Item quod quemcumque contigat aliquem vel publico vel privato nomine querelam ad ipsos Magnificos Dominos Capitaneos et Consilium deferre: quod contra nationem suam fuerint represalie indigne concesse, teneantur ipsi Domini Capitanei et Consilium, sub censura calculorum octo cives creare, qui represalias illas et procesus earum descutiant et examinent, comprobent vel reprobent aut reforment prout illis equius

## 9. La seconda fase della legislazione del 1443

Il 28 gennaio 1443 in seguito a sollevazioni armate all'interno della città si decide di convocare un'assemblea la quale prende atto del fallimento del piano di pacificazione voluto dai Capitani della libertà e propugna la necessità di pervenire ad una forma di governo più stabile. Il giureconsulto Battista Guano propone di nominare Doge Raffaele Adorno, figlio di Giorgio, doge e legislatore nel 1413: il primo richiamo è proprio alla normativa emanata trent'anni prima da quest'ultimo, in quanto si propone anche che il nuovo doge debba sottostare « paternis regulis »<sup>115</sup>. Ai necessari adeguamenti do-

---

videbitur. Quibus etiam liceat si voluerint iuris peritos consulere, denique quicquod octo illi vel sex eorum pronunciaverint, ratum sit. Nec ultra indubium revocari possit. Hec autem de represaliis intelligantur que hactenus impetratae sunt. Nam que deinceps impetrabuntur sub nova regula a nobis edita, in hoc discrimen nequaquam venture sunt. Deinceps vero in represaliarum concessione hanc forma servari volumus. Quicumque Ianuensis represalias impetrare volet, primum compareat coram Magnificis Dominis Capitaneis et Consilio, quibus porigat supplicationem scriptam, in qua narret seriem acceptae iniurie cum causis etiam ex quibus petat represaliarum auxilio fore sibi succurrendum. Qui Domini Capitanei et Consilium prorsus et omnino scribere teneantur illi Regi Domino Communitati vel Nationi contra quam represalie petentur, inclusa in litteris supplicatione iniuriam passi et adiectis in litteris ipsis rationibus ac persuasionibus que rei convenire videbuntur. Nisi forsitam eiusmodi supplicatio sibi porecta, vel falsa, vel iniqua, vel ridicula vel ob alias causas non admittenda videretur, quo casu et hominem et supplicationem repellant. Casu vero quo sibi scribendum videatur teneatur supplicans ille fidem tacere de presentatione litterarum et responsivas litteras ad ipsos Dominos Capitaneos et Consilium reportare, vel saltem fidem facere quod ille Dominus Communitas aut Natio rescribere neglexisset. Litteris allatis vel fide facta que superius dicta est, Magnifici Domini Capitanei et Consilium sub iudicio calculorum examinare inter sese ac decernere teneantur utrum petitio huius iniuriam passi committi mereatur. Et si ex numero calculorum compertum fuerit eam esse committendam, tunc eam delegetur Domino Vicario Magnificorum Dominorum Capitaneorum et sapientibus Communis additis duobus egregiis civibus prudentia et integritate predictis, quos ipsi Domini Capitanei et Consilium sub iudicio calculorum deligant. Qui si rettulerint represalias fore concedendas comprobentur ab eisdem Dominis Capitaneis et Consilio, ut mos est. Deinde reiciantur ad officium mercantie ut quantitates et sumptus ab eo declarentur. Cuius officium relatio post hec etiam comprobetur. His ita gestis et represaliis prorsus expeditis sit arbitrii Dominorum Capitaneorum et Consilii vel permittere represaliarum executionem fieri, vel suis litteris rursus monere Nationem illam contra quam impetratae sunt, represalias fuisse legitime concessas et nisi iniuriam passo provideatur se permissuros ut earum auxilio ius suum tueatur. Demum is quis represalias obtinuit, earum executione uti nequeat, nisi ipsorum Magnificorum Capitaneorum et Consilii decreto ac licentia precedente ».

<sup>115</sup> *Ibidem*, c. 27 r., « Cum Magnificis Dominis octo Capitaneis Ianuensi Reipublice presidentibus hesterna die universa civitas arma sumpsisset et propter varias suspensiones que in civium animos obreperant; in aliquot urbis locis armis civilibus certaretur: hodie tandem vocata sunt ad

vuti al naturale invecchiamento ed alle mutate circostanze rispetto alla situazione del 1413 provvederà una nuova commissione legislativa, formata da quattro persone guidate da Matteo Lomellino e comprendente Tedisio Doria che ha partecipato nel mese precedente alla commissione di riforma voluta dai Capitani della libertà ed ora decaduta. Da febbraio a luglio si svolge il lavoro della commissione che dà risultati modestissimi sia quantitativamente che qualitativamente.

La riforma si compone di otto capitoli che, come viene espressamente ribadito, sono il necessario adeguamento delle leggi del 1413, che rimangono la base dell'ordinamento genovese: due capitoli, rispettivamente in tema di controversie mosse al comune e di divieto per doge ed Anziani di intramettersi nella giurisdizione se non nei casi espressamente previsti<sup>116</sup>, sono ripresi letteralmente dall'opera dei compilatori eletti dai Capitani il mese precedente, mentre anche il testo sulle modalità di conferimento degli uffici appare immutato nella sostanza<sup>117</sup>. Qualche diversità si ritrova nel capitolo

---

presentiam ipsorum Dominorum Capitaneorum et magistratus civitatis et ex omni ordine impositum illis est ut quandoquidem nec civitas nec membra eius sub illo regimine Capitaneorum satis quiescere poterant, fluctuanti reipublice consulerent. Et ex omnibus regendi formis illam deligerent que melior ac stabilior videretur, presertim cum Magnificus Dominus Raphael Adurnus unus ex octo Capitaneis, qui summa vi annexus est ut status ille Capitaneorum firmaretur ac fulceretur, nihil cupiat quam eam regendi formam decerni, que bonis civibus gratior videatur. Et cum moniti fuissent omnes qui aderant ut libere omnique affectu deposito sententias dicerent, multi sub diverso loquendi ratione in unam fere sententiam convenerunt. Sed collectis vocibus compertum est sententiam Spectati Legumductoris Domini Baptiste de Goano in quam voces centum et quadraginta octo transierunt, prevaluisse. Is post multa ab eo prudenter memorata consuluit creari Ducem eundem Magnificum Dominum Raphaellem, cuius preclare singulareque virtutes et paterni principatus invitatio egregium profecto principem promittere videbantur. Et cum pleraque alia in laudes eius disseruisset; demum consuluit ac laudavit ut idem Magnificus Dominus Raphael intelligatur et sit Dux creatus sub paternis regulis et in omnibus sub moris et formis sub quibus quondam Dominus Georgius parens suus creatus fuit et urbem rexit. Verum quam mutatio morum ac temporum reformationem etiam legum desiderat; consuluit creari quatuor prestantes cives qui veteres regulas ducatus ipsius Domini Georgii examinent et paucis mutatis prout rerum ac temporum utilitas suadebit in melius reforment. Sub quibus regulis sic correctis et reformatis idem Dominus Dux et rempublicam administrare teneatur. Atque cum hec sententia vicisset ut dictum est, creatus est idem Dominus Raphael in Illustrem et Excelsum Ducem Ianuensem sub conditionibus superius declaratis ».

<sup>116</sup> *Ibidem*, cc. 32 v.-34 v., cap. 5, « De prohibita intrmissione iusticie »; c. 35 r.-v., cap. 6, « Si quis Communi moverit controversiam vel econtra quomodo agendum sit ».

<sup>117</sup> *Ibidem*, c. 36 r.-v., cap. 7, « Quibus modis officia et scribanie hoc anno conferri debeant ».

sul doge e la sua *familia* che, oltre ad un minuzioso e lungo elenco di addetti e di stipendi, riporta le immunità spettanti al capo dello stato e sancisce per il medesimo il divieto di esercitare la mercatura<sup>118</sup>: si afferma, e non è comune per Genova, che ragioni di difesa della dignità e del decoro dogale consiglierebbero di non esercitare ‘per se’ cioè direttamente, la mercatura. Ancora importante, nella temperie politica in cui la repubblica si muove, è la concessione al doge di trecento pretoriani per prevenire eventuali pericoli<sup>119</sup>. Sono anche precisate, rispetto al 1413, le funzioni dell’Ufficio di Provisione, sia nei suoi compiti di polizia a tutela del decoro e della sicurezza dello stato, sia nelle sue funzioni giurisdizionali a fianco del Doge e degli Anziani<sup>120</sup>. In fondo alla raccolta i quattro riformatori inseriscono ancora un lungo e minuzioso elenco che comprende «impensa ordinaria reformata et taxata», con l’indicazione dei singoli uffici e delle spese che si riferiscono ad essi<sup>121</sup>.

Nel luglio del 1443, convocati dal Doge, dagli Anziani e dall’Ufficio di Provisione, i quattro Riformatori dichiarano di aver concluso il proprio lavoro, confermando le leggi del 1413 o mutandole, ove necessario, e rimettono il mandato ricevuto<sup>122</sup>. Il manoscritto delle leggi del 1443 si chiude

---

<sup>118</sup> *Ibidem*, cc. 28 v.-30 r., cap. 1, « De familia, stipendiis et sumptibus Ill.mi Domini Ducis ».

<sup>119</sup> *Ibidem*, cc. 30 v.-31 r., cap. 2, « De presidio ac sumptu platee palatii ».

<sup>120</sup> *Ibidem*, c. 32 r., cap. 4, « De creatione et officio officii provisionis »: « Sancimus ac decernimus quod semper in Ianua sit officium provisionis ex octo civibus compositum permixtum equa colorum porcione, ut moris est ceterorum magistratuum. Ad quod officium semper assumantur ex civibus illis qui prudentia, consilio, amore, in patriam prestare videantur. Quod officium perduret annum plenum et integrum. Et nunc eligatur ab Illustre Domino Duce et Magnifico Consilio Dominorum Antianorum posthac vero in electione eius intersit semper vetus officium provisionis; cuius auctoritas tunc expiratura erit. Huius magistratus cura sit cogitare, pervestigare, scrutari ea que decus, augmentum, ac dignitatem presentis pacifici status et excelsi Communis Ianue aspiciant et contra ea que dedecus, detrimentum, periculum minari videantur. Atque hec et eiusmodi sepe numero commemorare; possit autem ipsum officium semper cumque eiusmodi materias proponere voluerit, accedere ad presentiam Ill. Domini Ducis et Consilii, ibique sedere et de eiusmodi rebus cum eis consultare; sed teneatur prorsus et omnino bis in ebdomade in numero integro convenire et cum ipsis Ill. Domino Duce et Consilio causis privatorum intendere sicut virtute regule prohibite intromissionis iusticie necesse esse. Et preter eos dies sempercumque ab ipso Ill. Domino Duce et Consilio vocaretur properare et in palatium convenire omnino teneantur ».

<sup>121</sup> *Ibidem*, cc. 37 r.-40 r.

<sup>122</sup> *Ibidem*, c. 40 r.

con un paio di decreti, uno dell'ottobre dello stesso anno ed uno di gennaio del successivo, che ribadiscono la vigenza delle nuove norme approvate nei mesi precedenti<sup>123</sup>.

La seconda fase della riforma del 1443 si pone, quindi, come una sostanziale restaurazione rispetto all'opera, rimasta incompleta, patrocinata dai Capitani della libertà. I tentativi di maggiore giustizia e moralità che hanno ispirato i primi riformatori sono completamente vanificati dall'opera piatta e senza originalità della seconda commissione. Se, come qualcuno ha sostenuto<sup>124</sup>, c'è stato uno sforzo verso forme diverse di libertà e legalità repubblicana che ha suscitato l'ammirazione di alcuni umanisti, è durato un brevissimo lasso di tempo, neppure un mese.

#### 10. *Una raccolta di norme della fine del secolo XV*

La vicenda della legislazione genovese quattrocentesca si può concludere con la descrizione del contenuto di un manoscritto conservato presso l'Archivio di Stato di Genova e tradizionalmente datato 1485: infatti nel corso del manoscritto compaiono una serie di riferimenti all'arcivescovo Paolo Fregoso, per tre volte doge (1462, 1463-1464 e 1483-1488), che riportano tutti al periodo ultimo della sua permanenza al potere e rendono quindi plausibile non la data del 1485 in particolare ma piuttosto tutto il periodo 1483-1488<sup>125</sup>.

La compilazione consta di ventisei capitoli quasi completamente ripresi dalle raccolte precedenti, soprattutto da quella del 1413. Non c'è alcun accenno a commissioni nominate per riformare gli statuti e la raccolta ha tutte le caratteristiche dell'opera di un cancelliere, probabilmente addetto o almeno vicino al Consiglio degli Anziani, predisposta al fine di avere il testo aggiornato di norme di uso comune o di particolare significato politico. L'accostamento al Consiglio degli Anziani è suggerito dalla presenza di un capitolo iniziale sul giuramento prestato dai componenti la magistratura<sup>126</sup> e di un altro conte-

---

<sup>123</sup> *Ibidem*, cc. 40 v.-41 r.

<sup>124</sup> V. *supra*, nota 2.

<sup>125</sup> *Decreta Publici Regiminis*, ASG, Manoscritti Membr. XC; per la datazione e le caratteristiche del manoscritto v. L.T. BELGRANO, *Genova*, in *Gli statuti della Liguria*, a cura di G. ROSSI, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIV (1878), pp. 81-82.

<sup>126</sup> ASG, Membr. XC, *Decreta Publici Regiminis* cit., c. 1 r.-v., cap. 1, « De iuramento dominorum Antianorum ».

nente il divieto di arresto e di detenzione degli stessi Anziani «occasione ... vel causa sui officii Antianatus»: si vuole estirpare, infatti, una consuetudine affermatasi durante la dominazione viscontea e definita «pudenda et minus honesta», poiché menomatrice del decoro della magistratura<sup>127</sup>.

Alcune novità si registrano in campo penale ove per la cattura dei banditi i poteri del doge sono accresciuti: egli può disporre spese o rilasciare salvacondotti anche senza consultare il Consiglio degli Anziani<sup>128</sup>; una maggiore durezza si avverte anche per i parenti di coloro che abbiano trattato contro lo stato, vietando fittizi trasferimenti che possano vanificare o

---

<sup>127</sup> *Ibidem*, c. 30 r., cap. 26, « Quod non liceat quempiam ex consilio dominorum Antianorum durante eius officio detineri »: « Contra pudendam et minus honestam rei que publice damnosam consuetudinem que a certo tempore citra inolevit, videtur quod initium cepisse tempore lombardorum rectorum qui suppeditare et ad nichilum deducere semper satagebant decus et maiestatem Consilii Antianorum quod quisque preses potius decorare atque extollere debet, regulamus ac statuimus quod non liceat cuiquam futuro posthac presidi civitatis Ianue neque etiam Domino Duci presenti aut alii post eum detinere aut arrestare ut detineri aut arrestari facere personaliter Dominos Antianos presentes vel futuros neque aliquem eorum, neque audeat quispiam cavalerius vel Capitaneus palatii aut masserius, vel subcavalerius ut servientes aut etiam vicarius vel alius officialis quempiam ipsorum Dominorum Antianomm presentium aut futurorum detinere aut arrestare personaliter occasione videlicet vel causa sui officii Antianatus sive occasione alicuius Consilii quod dedisset vel dixisset; sub pena privationis eius officii et amissionis sui stipendii vel salarii sex mensium; salvo si talis Antianus esset fortasse in crimen Lese Maiestatis vel eius criminis morbo laboraret, quo casu presens Regula locum non habeat ».

<sup>128</sup> *Ibidem*, cc. 7 v.-8 v., cap. 7, « Quod d. Dux possit expendere in capiendo et interficiendo bannitos rebelles et inobedientes ». Senza variazioni sostanziali sono poi una serie di capitoli che riguardano la *familia* ed i *servientes* del Doge (cc. 5 r.-6 v., cap. 4, « De servientibus ducalis Palatii »); la competenza giurisdizionale del Doge e degli Anziani (cc. 2 r.-3 v., cap. 2, « De prohibita intromissione iustitie domino Duci et Consilio »); le controversie con il Comune per cui si forma all'uopo un Consiglio speciale allargato con la partecipazione anche dell'Ufficio di San Giorgio (cc. 3 v.-4 r., cap. 3, « Si quis Communi moverit controversiam vel e contra qualiter procedi debeat »); la reiterazione di istanze (cc. 6 v.-7 r., cap. 5, « Quod petitio vel negotium singularis persone reprobata vel reprobata non possit iterum exponi ad Consilium nisi ut infra »); le cause di parenti ed affini (cc. 7 r.-8 r., cap. 6, « Quod non possit poni ad consilium aliqua petitio vel negotium alicuius de consilio vel cuius sit pater frater vel filius de ipso consilio duodecim »); la sedizione con previsione di una procedura molto sformalizzata (cc. 8 v.-10 v., cap. 8, « Contra seditiosos inimicos domini Ducis communis et populi Ianue qui mollirentur aliqua contra Statum »); l'importanza dell'Ufficio di Moneta, presenza costante in quasi tutti gli atti importanti della vita genovese (cc. 22 r.-24 v., cap. 17, « De electione officio et baylia octo officialium de moneta »).

diminuire le conseguenze patrimoniali delle pene<sup>129</sup>. È infine interessante, da un punto di vista di tecnica giuridica, una aggiunta alle norme in tema di interpretazione. Si pongono due casi: il primo ha riguardo alle conseguenze del comportamento di un magistrato davanti al quale «*producetur in publicam formam aliquod capitulum, decretum, venditio vel clausula*» ed egli si rifiuti di darvi applicazione. Scatta immediatamente la nullità di tutti gli atti processuali svolti fino a quel momento, a cui segue per il «*presumptuosum magistratum*» una punizione commisurata a quanto «*videbitur convenire excessui magistratus*». Diverso è il caso del magistrato che dubiti dell'esattezza del testo che è stato a lui prodotto. Tali dubbi hanno l'effetto di interrompere immediatamente il giudizio e di innescare un procedimento di

---

<sup>129</sup> *Ibidem*, cc. 28 r.-29 r., cap. 22, «*Contra tractantes vel facientes contra statum*»: «*Considerandi quanta damna, discrimina incendia et personarum strages Civitati et rei publice Ianuensis retroactis temporibus multimode contingerunt ob acta et gesta nonnullorum temere tunc attentancium contra tunc statum et regimen civitatis. Et cupientes enim studio salubriter providere ne decetero consilia eveniant vel aliquid perpetrentur. Et obviare maliciis et astuciis illorum qui bona sua possessiones res et seu loca Comperarum Communis dolose et in fraudem in uxores aut filios aut alios attinentes transferre conarentur, vel providerint alienare. Seu qui sub spe et proposito quod ipsorum uxores vel filli pro iuribus doctalibus vel aliis possint salvare seu sibi deffendere vel habere bona ipsorum, presenti Regula inviolabiliter observanda perpetuo statuerunt et decreverunt firmiter ordinantes. Quod omnia et singula bona possessiones res et etiam loca Comperarum Communis Ianue, omnium et singulorum illorum tam civium vel habitatorum seu incollarum Ianue quam districtualium aut subdictorum Communis vel etiam extraneorum cuiuscunque gradus, status, qualitatis, sexus, conditionis vel dignitatis existant, qui contra prefectum Illustrem Dominum Ducem vel personam aut Statum eius vel contra libertatem Ianue vel Communis tractaverint, ordinaverint vel moliti fuerint seu tractari, ordinari, vel attentari fecerint et seu qui commisserunt crimem lese Iullie Maiestatis et ipsorum et cuiuslibet eorum uxorum et filiarum non nuptarum, ac filiorum tam non emancipatorum quam etiam emancipatorum habitantium tam cura suis familiis in domibus et in familia patrum. Ita tamen si dicta bona res possessiones seu loca ad dictas filias pervenerint a patre vel ab ascendente vel descendente per lineam paternam mediate vel immediate possint et velleant dicto Communi et fisco ipsius publicari et confiscari. Et in ipsum Comune et in eius bonis reddigi arbitrio et dispositione dicti Illustris Domini Ducis, attentis conditione pene et commissi criminis qualitate. Non obstante quod huiusmodi bona res possessiones et seu loca Comperarum Communis scripta reperirentur et seu forent in ratione et seu sub columna uxorum seu filiarum non nuptarum, aut filiorum tam non emancipatorum quam etiam emancipatorum habitancium in domibus et familiam parentum eorum, qui ut supra moliri tractare vel operari seu tacere reperiretur. Non obstantibus aliquibus Capitulis statutis vel ordinibus Communis Ianue, aliter disponentibus quibus et cuilibet eorum in quantum presenti Regule, vel aliquibus in ea contentis obviarent voluerunt et mandaverunt dicti Illustris Dominis Dux et Consilium fore expresse et specialiter derogatum*».

accertamento del testo originale. I sindacatori si metteranno alla ricerca dei compilatori della legge o di coloro che in anni successivi alla prima promulgazione hanno riformato la normativa, e si procureranno in tal modo la interpretazione autentica. A questa macchinosa procedura, che riporta ricordi ormai lontani nel tempo delle prassi di accertamento delle consuetudini nell'alto Medioevo, viene adesso introdotta una significativa eccezione che riguarda le norme della Casa di San Giorgio: si concede che queste vengano interpretate discrezionalmente dai Protettori in carica *pro tempore*. Ancora un segno della posizione di sempre maggiore prestigio di questa istituzione, il cui corretto funzionamento si rivela vitale per tutto lo stato genovese e, come diremo fra poco, funzionale allo stesso<sup>130</sup>.

---

<sup>130</sup> *Ibidem*, cc. 25 r.-26 r., cap. 19, «Additio facta in capitulo posito sub Rubrica de capitulis a magistratibus observandis» (v. *Statuta et decreta Communis Genuae* cit., Libro IV, cap. 33, p. 54 v.): «Examinato Capitulo posito in volumine Capitulum Communis Ianue sub Rubrica superscripta et cuius Capituli tenor sequitur et est talis. Si Magistratus coram quo ventiletur aliqua quaestio producet in publicam formam aliquod Capitulum Decretum venditio vel clausula que attendi et observari denunciatur, teneatur illi quicumque fuerit Magistratus sive sit in civitate Ianue vel districtu sive etiam extra districtum ubilibet constitutus, Illustrem Dominum Ducem et Consilium semper excipimus, denunciatum sibi Capitulum, Decretum venditionem necnon clausulam observare. Si vero Magistratus ille noluerit vel neglexerit observare Capitulum et alia denunciata sibi ut supra primum processus et acta per denunciationem facta non valeant et sint ipso iure nulla et sententia deinde secuta sit ipso iure nulla, deinde officium Sindicatum possit et debeat contra tam presumtuosum magistratum procedere et illum condemnare in quantum sibi videbitur, etiam durante officio ut sibi videbitur convenire excessui Magistratus. Quod si forte indubium revocaretur utrum Capitulum Decretum venditio vel clausula seu pars ipsorum vel alicuius eorum diceret vel loqueretur aut intelligi deberet prout denunciator proponeret vel allegaret. Statuimus et ordinamus primum quod officium Sindicatum possit et debeat interdiceri Magistratui ne in tali causa deinde procedat ulterius donec sibi dederit licentiam procedendi, secundum quod dictum officium Sindicatum mittat per capitulatores et compositores dicti Capituli et predictorum si poterunt haberi vel pro illis ex eis qui poterunt haberi. Quibus deficientibus mittant pro capitulatoribus anni magis proximi qui poterunt inveniri cum quibus examinent de mente dicti Capituli, Decreti, venditionis et clausule. Sane intelligendo quia quod dictum est de capitulatoribus quo ad Capitula idem intelligatur fieri et observari debere de Dominis Antianis decretorum compositoribus et de emendatoribus callegarum et introituum et clausularum generalium seu specialium promulgatoribus. Quia unus quisque bene iudicat de his qui bene novit et eorum rectus esse iudex et prout et sicut officium Sindicatum habita informatione et iudicio predictorum declaraverit per Magistratum cui dicta observantia denunciata fuerit, debeat effectualiter observari, sub pena a Sindicatibus imponenda. Nec habeant locum predicta a § quod si forte in dubium revocaretur et cetera ut supra usque ad finem eiusdem Capituli in cabellis venerandi officii Protectorum Comperarum Sancti Georgii seu in venditionibus cabellarum dicto of-

Si può infine ricordare l'inesistenza di un'altra raccolta cancelleresca della fine del secolo che, al contrario di quella appena descritta che richiama le linee riformatrici della legislazione precedente, è uno zibaldone con lo scopo di favorire la reperibilità delle norme <sup>131</sup>.

## 11. *Conclusionione*

Uno sguardo complessivo alle norme contenute nel manoscritto commentato da ultimo mostra ancora una volta il riferimento costante (e le poche anche se interessanti novità non mutano tale prospettiva) alla legislazione del 1413, la quale, a sua volta, è profondamente – e spesso anche letteralmente – legata alla compilazione del 1363.

Scarso è stato l'apporto successivo e la legislazione del 1443 è certo più importante come avvenimento politico piuttosto che come modello di novità istituzionale e normativa. Ancor meno lo è il testo che abbiamo esaminato per ultimo, una raccolta cancelleresca e non il frutto di una iniziativa politico-istituzionale.

In una situazione fortemente instabile per le pressioni di potenze esterne che fomentano torbidi interni, è naturale che non riescano a trovare spazio le compilazioni legislative di grande respiro. Da questo quadro di crisi emergono però due novità istituzionali che a noi paiono di grande interesse, la prima eccezionale e caduca, la seconda invece avviata a divenire una costante della vita pubblica genovese. Si tratta rispettivamente del ricorso a magistrature collegiali e straordinarie per i periodi di transizione, e della utilizzazione a fini di governo del Banco di San Giorgio.

La collegialità e l'ampiezza di poteri vengono infatti ritenuti la risposta istituzionale più opportuna e coinvolgente per tutta la comunità cittadina, soprattutto nei momenti in cui ci si libera dal dominio diretto di potenze straniere. La conseguenza normale e ricorrente di questa scelta è però la progressiva paralisi dell'iniziativa politica per il risorgere delle contese interne, e la restaurazione, in tempi brevissimi, del potere dogale. Caratteristica al

---

ficio spectantium seu assignatarum immo si vertatur in dubium de venditoribus et clausulis. In et seu super dictis cabellis qualiter dictas venditiones et clausule intelligi debeant ac observari tunc loco dicti officii Sindicorum habeantur recursus coram prefato officio Sancti Georgii quod provideat et disponat prout sue discretioni videbitur convenire ».

<sup>131</sup> *Compilatio legum facta anno 1499 per Raphaellem Ponsonum Cancellarium*, ASG, Biblioteca, ms. 125, che contiene decreti dal 1408 fino al 1520.

riguardo è la vicenda che nel 1447 porta alla rinuncia al dogato da parte di Raffaele Adorno: « fu persuaso, che se egli rinontiaua al Ducato, che la città ricuperaria la libertà, e fu contento, e il giorno sopradetto in pubblico consiglio fece la rinontia iuridicamente ... ». La prima reazione è la nomina dei Capitani della libertà, presto esautorati da un altro doge, a sua volta contestato e contrastato fino allo sbocco in una nuova dominazione straniera<sup>132</sup>. La scena non muta granché nel 1462, nel 1477 due volte, nel 1478 e 1488<sup>133</sup>. Si discute ogni volta di libertà, di poteri da concedere ai Capitani, ma si finisce per tornare presto al doge o alla dominazione straniera.

Per quanto riguarda il Banco di San Giorgio, esso si affianca o surroga lo stato, assumendo nuovi compiti fiscali, amministrando colonie e, come è emerso dall'esame delle norme fatto in precedenza, partecipando all'elezione dei magistrati della repubblica ed alle decisioni pubbliche di maggior rilievo. L'esempio più eclatante di tali rapporti di interdipendenza si ha nel 1487, quando si crea un magistrato di dieci cittadini per reggere contemporaneamente la repubblica e San Giorgio<sup>134</sup>. La Casa si fa carico di tutta una serie di funzioni e assume quindi prerogative che sono tipiche dello stato, ma più che un aspetto di contrasto e di divaricazione tutto questo appare come una forma di delega, più o meno ampia secondo le circostanze. È un aspetto di continuità burocratico-amministrativa che passa indenne rispetto alle turbolenze politiche, per lo più fomentate dall'esterno, e che assicura quasi tutti i servizi pubblici, da quelli fiscali a quelli militari. L'istituto della delega consente infatti continuità di amministrazione e, per taluni casi, di governo, e assicura a Genova la sopravvivenza di istituzioni politico-amministrative autonome anche nei momenti di più completa soggezione alle dominazioni straniere. È solo questo il poco, o il molto se si pensa a quella che è stata l'evoluzione dell'Italia comunale e signorile, che Genova riesce a salvare.

Il collegamento degli elementi istituzionali interni con le vicende politiche internazionali ci porta a non condividere l'affermazione di chi ha sostenuto che Genova nel Quattrocento abbia una costituzione arcaica<sup>135</sup>. Comparativamente l'affermazione non è convincente poiché ben pochi sono

---

<sup>132</sup> A. GIUSTINIANI, *Castigatissimi Annali* cit., c. 204 r.

<sup>133</sup> *Ibidem*, cc. 217 v. (1462), 231 v. e 237 v. (1477), 240 v. (1478), 244 v. (1488).

<sup>134</sup> *Ibidem*, c. 243 r.

<sup>135</sup> HEERS, *Gênes* cit., p. 609.

in Italia nello stesso periodo gli stati che già sono dotati di articolazioni militari e burocratiche più complesse. L'esiguità dei bilanci statali genovesi non è egualmente elemento probante di tale supposta arcaicità, in quanto l'esistenza nel sistema genovese di un interlocutore istituzionale quale il Banco di San Giorgio, attivato attraverso un sistema di deleghe, arricchisce le articolazioni istituzionali della repubblica. È pertanto necessario, per evitare equivoci interpretativi, far riferimento ad una meno angusta e formalistica concezione dell'organizzazione statale genovese, quale emerge dagli avvenimenti e dalle norme del periodo considerato.

I problemi di politica e di organizzazione interna – di arcaismo o di modernità se si vuole – vivono anch'essi, infine, in rapporto inscindibile con gli avvenimenti internazionali, e sono questi a determinare in massima parte la sostanziale impotenza della repubblica, a fornire la chiave per comprendere le aspirazioni frustrate ad una effettiva libertà e per spiegare l'incapacità – o forse l'impossibilità – di rinnovare profondamente gli strumenti istituzionali.

Con la fine del secolo e con la dominazione di Luigi XII si conclude sostanzialmente un'epoca della storia della repubblica: la rivolta popolare del 1506 e i turbinosi anni che la seguono sono già inseriti in un altro contesto e preparano la preponderanza spagnola e la stabilità politica patrocinata da Andrea Doria nel 1528. Una fase istituzionale nuova e, con i Dogi biennali, forse più moderna: anche di libertà si parlerà ancora, ed anch'essa se non sarà nuova nella sostanza, sarà quantomeno diversa, se non altro nella forma.

# INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

## *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

 **Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo